



CONSIGLIO REGIONALE

Rapporto 2011

sullo stato della

legislazione regionale

Regione Abruzzo - IX Legislatura

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO LEGISLATIVO, QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE E STUDI**

**RAPPORTO SULLO STATO DELLA LEGISLAZIONE
ANNO 2011**

*La pubblicazione è stata curata dal
Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi
del Consiglio regionale dell'Abruzzo*

Dirigente
Giovanni Giardino

Hanno collaborato alla redazione
**Gianguido D'Alberto, Rita D'Ambrosio,
Mauro Moretti e Antonella Salvati**

*Il testo è disponibile sul sito del Consiglio regionale
www.consiglio.regione.abruzzo.it/legislativo/Rapporto/Ricerca.htm*

INDICE

Presentazione.....	9
Introduzione.....	11
PARTE PRIMA	
Anno 2011	13
Nota di sintesi	
Anno 2011.....	15
Un quadro d'insieme della legislazione regionale	
Anni 1972 - 2011.....	21
Lo stato della legislazione regionale	
Dal 1972 al 2011.....	23
Le leggi abrogate	
Anni 1972 - 2011.....	24
Le leggi vigenti e abrogate	
Dal 1972 al 31 dicembre 2011.....	25
Il rapporto percentuale tra leggi abrogate e leggi vigenti	
Al 31 dicembre 2011.....	26
Le Regioni a confronto:	
Quadro complessivo delle leggi regionali promulgate	
Al 31 dicembre 2011.....	27
I progetti di legge presentati	
Anno 2011.....	29
I progetti di legge suddivisi per soggetto proponente	
Anno 2011.....	31
I progetti di legge di iniziativa consiliare suddivisi per gruppi di appartenenza	
Anno 2011.....	32
La suddivisione dei progetti di legge per soggetto proponente	
Anno 2011	33
La distribuzione numerica e percentuale dei progetti di legge per macrosettori d'intervento	
Anno 2011.....	40
La suddivisione numerica e percentuale dei progetti di legge per Commissione competente	
Anno 2011.....	41
L'esito dei progetti di legge assegnati alle Commissioni competenti	
Anno 2011.....	42
Le leggi regionali	
Anno 2011.....	43
Le leggi regionali approvate	
Anno 2011.....	45

Le tematiche affrontate nella produzione legislativa	
Anno 2011.....	47
Il confronto tra la produzione legislativa dell' Abruzzo e delle altre Regioni	
Anno 2011.....	49
La dimensione delle leggi regionali	
Anno 2011.....	50
Le leggi regionali suddivise per durata dell' iter di approvazione	
Anno 2011.....	51
La durata media del procedimento legislativo	
Anno 2011.....	53
La durata media del procedimento legislativo per soggetto proponente	
Anno 2011.....	54
Le leggi regionali suddivise per soggetto proponente	
Anno 2011.....	55
La distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare in base al gruppo politico di appartenenza dei soggetti firmatari	
Anno 2011.....	56
La suddivisione delle leggi per settori d' intervento	
Anno 2011.....	57
I macrosettori dell' intervento legislativo	
Anno 2011.....	58
La suddivisione delle leggi per Commissione consiliare competente	
Anno 2011.....	59
La suddivisione delle leggi per tipologia di potestà legislativa esercitata	
Anno 2011.....	60
La suddivisione delle leggi per tipologia di normazione	
Anno 2011.....	61
La suddivisione delle leggi per tecnica redazionale	
Anno 2011.....	62
Il numero e la percentuale di leggi emendate in Commissione suddivise per soggetto proponente	
Anno 2011.....	63
Il numero e la percentuale di leggi emendate in Aula suddivise per iniziativa legislativa	
Anno 2011.....	64
Il numero e la percentuale di leggi emendate sia in Commissione che in Aula suddivise per iniziativa legislativa	
Anno 2011.....	65
Il numero e la percentuale di leggi non emendate né in Commissione né in Aula suddivise per iniziativa legislativa	
Anno 2011.....	66
I regolamenti regionali	
Anno 2011.....	67
I regolamenti	
Anno 2011.....	69

Le dimensioni dei regolamenti	
Anno 2011.....	70
La suddivisione dei regolamenti per settori d'intervento	
Anno 2011.....	71
I regolamenti e le leggi di previsione	
Anno 2011.....	72
Gli strumenti per il miglioramento della qualità della legislazione	
Anno 2011.....	73
Le leggi di riordino e le leggi abrogate	
Anno 2011.....	75
Il grado di adeguamento ai rilievi di draftig ed atn	
Anno 2011.....	77
Le clausole valutative	
Anno 2011.....	80
Il numero delle leggi che contengono rinvii a successivi atti attuativi	
Anno 2011.....	82
Il numero dei rinvii a successivi atti attuativi suddivisi per soggetti destinatari	
Anno 2011.....	83
Il contenzioso costituzionale:	
I ricorsi del Governo	
Anno 2011.....	85
I ricorsi promossi dal Governo avverso le leggi regionali	
Anno 2011.....	87
Il quadro riepilogativo dei ricorsi governativi	
Anno 2011.....	97
Le leggi impugnate per ciascuna Regione	
Anno 2011.....	99
Il rapporto tra leggi approvate e leggi impugnate nelle singole Regioni	
Anno 2011.....	100
La percentuale di leggi impugnate su quelle approvate per ciascuna Regione	
Anno 2011.....	101
Il contenzioso costituzionale:	
Le pronunce della Corte costituzionale	
Anno 2011.....	103
Le pronunce della Corte costituzionale	
Anno 2011.....	105
PARTE SECONDA	
Gli anni 2009, 2010, 2011 a confronto.....	131
Nota di sintesi	
Anni 2009, 2010, 2011.....	133
I progetti di legge	
Anni 2009, 2010, 2011.....	139

I progetti di legge presentati	
Anni 2009, 2010, 2011.....	141
I progetti di legge suddivisi per soggetto proponente	
Anni 2009, 2010, 2011.....	142
I progetti di legge e relativo tasso di successo	
Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.....	143
L'esito dei progetti di legge presentati	
Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.....	144
I progetti di legge di iniziativa consiliare suddivisi per gruppi di appartenenza	
Anni 2009, 2010, 2011.....	145
La distribuzione dei progetti di legge per macrosettori d'intervento	
Anni 2009, 2010, 2011.....	146
La suddivisione numerica e percentuale dei progetti di legge per Commissione competente	
Anni 2009, 2010, 2011.....	147
L'esito dei progetti di legge assegnati alle Commissioni competenti	
Anni 2009, 2010, 2011.....	148
Le leggi regionali	
Anni 2009, 2010, 2011.....	151
Le tematiche affrontate dalla produzione legislativa	
Dall'inizio della legislatura al 31 dicembre 2011.....	153
La produzione legislativa	
Anni 2009, 2010, 2011.....	156
Il tasso mensile di legislazione	
Anni 2009, 2010, 2011.....	157
La dimensione delle leggi regionali	
Anni 2009, 2010, 2011.....	158
Le leggi regionali suddivise per soggetto proponente	
Anni 2009, 2010, 2011.....	159
I macrosettori dell'intervento legislativo	
Anni 2009, 2010, 2011.....	160
La suddivisione delle leggi per Commissione consiliare competente	
Anni 2009, 2010, 2011.....	161
La suddivisione delle leggi per tipologia di potestà legislativa esercitata	
Anni 2009, 2010, 2011.....	162
La suddivisione delle leggi per tipologia di normazione	
Anni 2009, 2010, 2011.....	163
La suddivisione delle leggi per tecnica redazionale	
Anni 2009, 2010, 2011.....	164
Il numero e la percentuale di leggi emendate in Commissione suddivise per iniziativa legislativa	
Anni 2009, 2010, 2011.....	165

Il numero e la percentuale di leggi emendate in Aula suddivise per iniziativa legislativa	
Anni 2009, 2010, 2011.....	166
Il numero e la percentuale di leggi emendate sia in Commissione che in Aula suddivise per iniziativa legislativa	
Anni 2009, 2010, 2011.....	167
Il numero e la percentuale di leggi non emendate né in Commissione né in Aula suddivise per iniziativa legislativa	
Anni 2009, 2010, 2011.....	168
I regolamenti regionali	
Anni 2009, 2010, 2011.....	169
I regolamenti	
Anni 2009, 2010, 2011.....	171
I regolamenti suddivisi per soggetto proponente	
Anni 2009, 2010, 2011.....	172
I regolamenti suddivisi per settori d'intervento	
Anni 2009, 2010, 2011.....	173
Gli strumenti per il miglioramento della qualità della legislazione	
Anni 2009, 2010, 2011.....	175
Le leggi di riordino e le leggi abrogate	
Anni 2009, 2010, 2011.....	177
Il grado di adeguamento ai rilievi di draftig ed atn	
Anni 2009, 2010, 2011.....	178
Le clausole valutative	
Anni 2009, 2010, 2011.....	180
Il numero delle leggi che contengono rinvii a successivi atti attuativi	
Anno 2011.....	181
Il numero dei rinvii a successivi atti attuativi suddivisi per soggetti destinatari	
Anni 2009, 2010, 2011.....	182
Il contenzioso costituzionale:	
I ricorsi del Governo	
Anni 2009, 2010, 2011.....	183
Il rapporto tra leggi approvate e leggi impugnate nella Regione Abruzzo	
Anni 2009, 2010, 2011.....	185
La percentuale di leggi impugnate su quelle approvate nella Regione Abruzzo	
Anni 2009, 2010, 2011.....	186
Il contenzioso costituzionale:	
Le pronunce della Corte costituzionale	
Anni 2009, 2010, 2011.....	187
Le pronunce della Corte costituzionale	
Anni 2009, 2010, 2011.....	189

PRESENTAZIONE

Il rapporto sulla legislazione rappresenta lo strumento principe di monitoraggio della produzione legislativa regionale con l'obiettivo primario di offrire anzitutto al legislatore regionale un'analisi tecnico-giuridica volta a stimolare spunti di riflessione e di studio sulle tendenze della legislazione, al fine di migliorarne la "qualità" intesa come capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze che le leggi stesse devono soddisfare.

Ma il rapporto costituisce altresì per il cittadino la porta di accesso alla vita delle istituzioni regionali sviluppando così iniziative di partecipazione in un'ottica di democrazia partecipata e di controllo dell'operato dei propri governanti.

Al compimento del terzo anno della IX Legislatura, è possibile individuare le "prime tendenze" della legislazione regionale prodotta negli anni 2009, 2010 e 2011, oltre che presentare l'analisi della legislazione dell'anno 2011.

Volgendo uno sguardo d'insieme alle tematiche affrontate nei primi tre anni della IX Legislatura, l'attività legislativa del Consiglio regionale, pur se condizionata dal tragico sisma del 6 aprile 2009, ha saputo mettere in atto politiche di contenimento dei costi, compresi quelli della politica, senza tralasciare nel contempo iniziative di sostegno allo sviluppo delle attività produttive.

L'attuale Legislatura appare inoltre caratterizzarsi, fin dal suo inizio, per il ruolo centrale svolto dal Consiglio regionale che si è tradotto da un lato nella netta prevalenza di progetti di legge di iniziativa consiliare che hanno spaziato nei più vari settori d'intervento e, dall'altro, nella preponderanza delle leggi regionali approvate di iniziativa consiliare rispetto a quelle della Giunta regionale.

Tale centralità, inoltre, è confermata dall'attività emendativa delle proposte di legge promosse dall'Esecutivo regionale esercitata dai singoli consiglieri, nel corso dell'iter legislativo in Commissione ed in Aula, mediante la rimodulazione e l'integrazione delle stesse anche su aspetti qualificanti. E in tale ambito, si è registrata una intensa dinamica di confronto non solo tra le forze di maggioranza e di opposizione, ma anche tra la stessa maggioranza e l'Esecutivo. Per altri aspetti, invece, si è riscontrato nella legislazione esaminata il rinvio ad una consistente mole di atti che demandano

all'Esecutivo la regolamentazione di dettaglio che, in alcuni casi, costituisce la condizione imprescindibile per l'effettiva attuazione della legge e per il raggiungimento degli obiettivi della stessa.

In definitiva il rapporto conferma come il Consiglio regionale rappresenti il luogo privilegiato per un confronto democratico di tutte le forze politiche che solo nel dibattito in Aula possono trovare il momento finale di sintesi e di composizione degli interessi della società civile di cui sono portatrici.

L'Aquila, giugno 2012

Il Presidente del Consiglio Regionale

Nazario Pagano

INTRODUZIONE

Il presente rapporto si suddivide in due parti: nella prima si assume come riferimento la produzione legislativa realizzata all'anno 2011, nella seconda parte quest'ultima viene messa a confronto con la legislazione relativa agli anni 2009 e 2010. Ciascuna delle due parti è preceduta da una nota di sintesi che riporta in modo estremamente sintetico le tendenze evolutive della produzione legislativa del periodo di riferimento per fornire al lettore una rapida informazione sull'andamento delle stesse.

Nell'ottica di una più accessibile e comprensibile utilizzazione dei dati forniti, anche il rapporto sullo stato della legislazione 2011 si presenta con la rinnovata veste sia formale che sostanziale già utilizzata per il precedente rapporto. Anche quest'anno la trattazione dei dati è preceduta, nella parte relativa all'iniziativa legislativa, dall'elenco cronologico dei progetti di legge presentati nel corso dell'anno 2011 e, nella parte relativa alle leggi, dall'elenco cronologico delle stesse. Per ogni categoria di aggregazione dei dati inerenti la produzione normativa, è stata elaborata un'immagine grafica, seguita da una sintetica esplicazione della stessa, utilizzando un linguaggio che non sia né troppo tecnico, né specialistico.

I dati sono stati tendenzialmente raggruppati seguendo la successione delle principali fasi in cui si articola il procedimento legislativo regionale: inizialmente sono stati analizzati i dati relativi ai progetti di legge; successivamente sono state oggetto di analisi le leggi regionali approvate.

PARTE PRIMA
ANNO 2011

NOTA DI SINTESI
ANNO 2011

**UN QUADRO
D'INSIEME DELLA
LEGISLAZIONE
REGIONALE
(1972 - 2011)**

La Regione Abruzzo, dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 2011, ha approvato in totale **3284** leggi risultando in tal modo la Regione più prolifica nel panorama nazionale. Nello stesso arco temporale sono state espressamente abrogate in totale **367** leggi, pari all'**11%** dell'intera produzione legislativa regionale. Pertanto, alla data del 31 dicembre 2011 il *corpus* normativo vigente regionale risulta costituito da **2917** leggi.

Nella storia della Regione Abruzzo, il 1998 è l'anno che ha visto l'approvazione del maggior numero di leggi (**165**), mentre il 2000 è l'anno che ha visto l'abrogazione espressa del maggior numero di leggi (**52**).

ANNO 2011

**I PROGETTI DI
LEGGE PRESENTATI**

Nel corso dell'anno 2011 sono stati complessivamente presentati **123** progetti di legge. Di questi, **88** (il **71,5%**) sono d'iniziativa consiliare, mentre **35** (il **28,5%**) sono di iniziativa della Giunta regionale.

Individuando l'appartenenza politica degli **88** progetti di legge d'iniziativa consiliare, risulta che **44** (**50%**) sono di iniziativa della maggioranza, **39** (**44%**) sono di iniziativa della minoranza e **5** (**5,7%**) sono di iniziativa trasversale dal momento che i consiglieri firmatari appartengono a gruppi di entrambi gli schieramenti.

Il macrosettore d'intervento maggiormente interessato dall'iniziativa legislativa è stato quello della "Finanza regionale" con il **21%** del totale dei progetti di legge presentati.

La Prima e la Quinta Commissione consiliare sono quelle che hanno avuto il maggior numero di progetti di legge assegnati pari a **27** ciascuna (**22%**).

LE LEGGI REGIONALI

Nell'anno 2011 il Consiglio regionale ha approvato **44** leggi con una media di **3,7** leggi per mese. Le **44** leggi risultano in totale costituite da **558** articoli, **1.465** commi e **587.422** caratteri.

La durata media dell'iter legislativo è stata pari a **135** giorni.

Delle **44** leggi dell'anno 2011, **21** sono di iniziativa consiliare, **21** della Giunta e **2** di iniziativa mista. Pertanto il Consiglio regionale e la Giunta hanno contribuito in uguale misura alla produzione legislativa relativa all'anno 2011.

Il macrosettore che più di ogni altro è stato oggetto di intervento legislativo è quello del "Territorio, ambiente

ed infrastrutture” con **11** leggi pari al **25%** del totale.

La Seconda Commissione consiliare ha licenziato il maggior numero di leggi pari a **13 (29,5%)**.

Considerando la tipologia di potestà legislativa esercitata, **30** leggi (**68,2%**) sono espressione di potestà legislativa concorrente, mentre **14 (31,8%)** di potestà legislativa residuale regionale.

Per quanto riguarda la tipologia di normazione, il 2011 ha visto l’approvazione di **16** leggi di settore (**36,4%**) e di **20** leggi di manutenzione (**45,5%**), che sono intervenute con modifiche su un testo normativo previgente.

Considerando la tecnica redazionale utilizzata, le leggi regionali dell’anno 2011 possono suddividersi in **20** leggi classificabili come testo nuovo (**45,5%**), **21** come novella (**47,7%**) e **3** come testo misto (**6,8%**).

L’esame dell’attività emendativa delle Commissioni consiliari e dell’Aula sui progetti di legge esaminati, ha evidenziato che **3** leggi non hanno subito alcun emendamento né in Commissione, né in Aula vedendo l’approvazione finale del testo normativo così come proposto; le restanti **41** leggi hanno comunque subito emendamenti o in Commissione, o in Aula o in entrambe.

GLI STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

Nel corso dell’anno 2011, la riduzione del volume della legislazione è stata effettuata da **6** leggi regionali di settore che hanno disposto, in totale, l’abrogazione espressa di **12** leggi regionali previgenti.

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni di *drafting* formale effettuate dal Servizio Legislativo, Qualità della legislazione e Studi, è risultato che nel 2011 le Commissioni consiliari per **18** leggi licenziate (pari al **41%**) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per **7** leggi licenziate (pari al **16%**) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per **4** leggi (pari al **9%**) non hanno recepito le segnalazioni, mentre per **6** leggi (pari al **14%**) il Servizio non ha effettuato alcuna segnalazione dal momento che o il testo del progetto di legge era già *ab origine* in linea con le regole di *drafting* o il Servizio ha collaborato con il proponente alla stesura dell’articolato. Si segnala che per **5** leggi (pari all’**11%**) non è stato possibile elaborare la scheda istruttoria e per **4** leggi (pari al **9%**) non è stato possibile verificare il grado di adeguamento.

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni relative all'analisi tecnico-normativa (ATN) è risultato che nel 2011 le Commissioni consiliari per **1** legge licenziata (pari al **2%**) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per **3** leggi licenziate (pari al **7%**) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per **4** leggi (pari al **9%**) non hanno recepito le segnalazioni, mentre per **31** leggi (pari al **71%**) le osservazioni del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi non hanno evidenziato alcun contrasto del progetto di legge con l'ordinamento costituzionale, comunitario, statale e regionale nonché con la giurisprudenza della Corte costituzionale.

Nel corso dell'anno 2011 sono state introdotte in totale **3** clausole valutative. La prima è contenuta nell'art.7, comma 8, della L.R. 21 febbraio 2011, n. 5 (*Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ*); la seconda è contenuta nell'art.4 della L.R. 27 maggio 2011, n. 15 recante "Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) e modifica all'articolo 67 della L.R. n. 1/2011" e la terza è contenuta nell'art.9 della L.R. 6 luglio 2011, n. 18 (*Disposizioni in materia di agricoltura sociale*).

Nella logica della semplificazione normativa si inquadra *latu sensu* anche la tecnica utilizzata dal legislatore regionale di demandare a successivi atti, prevalentemente dell'Esecutivo, ampia parte della disciplina attuativa di alcune leggi regionali. Nell'anno 2011, **20** leggi contengono rinvii a **74** atti attuativi dei quali **70** di Giunta regionale e **4** di Consiglio.


IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

Nell'anno 2011, su **44** leggi approvate, sono state impugnate dal Governo, in via principale, **8** leggi regionali con una percentuale pari al **18%**.

Nell'anno 2011, la Corte costituzionale si è pronunciata con **5** sentenze e **2** ordinanze su pregressi ricorsi presentati dal Governo avverso leggi regionali e con **1** sentenza e **1** ordinanza su ricorsi in via incidentale.


**UN QUADRO D'INSIEME
DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
ANNI 1972 - 2011**

LO STATO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DAL 1972 AL 2011




- Prima di affrontare l'analisi della legislazione regionale relativa all'anno 2011, appare interessante fornire una ricostruzione storica delle leggi approvate annualmente a partire dal 1972, anno d'inizio della funzione legislativa regionale, al 31 dicembre 2011.
- Il totale delle leggi approvate è pari a **3284**.
- Il grafico evidenzia una crescita tendenzialmente costante della produzione legislativa regionale annuale a partire dal 1972 fino al 1998, anno di massima produzione legislativa con 165 leggi. A partire dal 1999 si osserva, invece, una costante diminuzione del dato numerico delle leggi che raggiunge nell'anno 2008 il valore minimo pari a 17 leggi. Tale dato, comunque, va letto alla luce della scadenza anticipata della legislatura conseguente alle dimissioni del Presidente della Giunta regionale in data 17 luglio 2008.

LE LEGGI ABROGATE ANNI 1972 - 2011




- Uno degli strumenti cui il Legislatore ricorre frequentemente per alleggerire e razionalizzare il corpus legislativo regionale va ravvisato nell'adozione di norme tese all'abrogazione di intere leggi.
- La banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali curata dal Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi, ha consentito, per la prima volta, un'attendibile ricostruzione storica delle leggi abrogate annualmente dal 1972 al 2011. I dati proiettati nel grafico si riferiscono al numero di leggi espressamente abrogate dal Legislatore regionale per ciascun anno di riferimento. Va comunque precisato che, sul fenomeno abrogativo, persiste un inevitabile margine di incertezza sulla ricostruzione sistematica della disciplina vigente in una determinata materia, dovuto all'impossibilità di controllare sia le abrogazioni tacite che le abrogazioni innominate consistenti nella utilizzazione da parte del legislatore della formula "sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge".
- La lettura del grafico evidenzia che gli anni 2000 e 2010 sono quelli che hanno visto il Legislatore regionale maggiormente impegnato in un'attività di semplificazione del sistema legislativo regionale rispettivamente con 52 e 46 leggi espressamente abrogate.

LE LEGGI VIGENTI E ABROGATE DAL 1972 AL 31 DICEMBRE 2011




- Il grafico suddivide tutte le **3284** leggi promulgate dal 1972 al 31 dicembre 2011, in leggi abrogate pari a **367** e leggi vigenti pari a **2.917**.

IL RAPPORTO PERCENTUALE TRA LEGGI ABROGATE E LEGGI VIGENTI AL 31 DICEMBRE 2011



- Il grafico evidenzia che solo l'11% di tutte le leggi promulgate dal 1972 al 2011 sono state abrogate espressamente; conseguentemente l'89% delle stesse risulta vigente al 31 dicembre 2011.


LE REGIONI A CONFRONTO: QUADRO COMPLESSIVO DELLE LEGGI REGIONALI PROMULGATE AL 31 DICEMBRE 2011



- Il quadro d'insieme della legislazione regionale si conclude con una proiezione complessiva delle leggi promulgate al 31 dicembre 2011 da tutte le Regioni.
- L'Abruzzo risulta essere in assoluto la Regione più "prolifica" con l'approvazione di ben **3284** leggi, seguita dalla Sicilia con **2996** leggi e dalla Toscana con **2967**.
- I dati relativi alle leggi emanate da tutte le Regioni fino al 31 dicembre 2010 sono stati tratti dal Rapporto 2011 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea redatto dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati, Tomo II, pag. 89. Il dato complessivo aggiornato al 31 dicembre 2011 è stato ricavato sommando, per ciascuna Regione, ai suddetti dati quelli relativi alle leggi emanate nel corso dell'anno 2011.


**I PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI
ANNO 2011**

I PROGETTI DI LEGGE SUDDIVISI PER SOGGETTO PROPONENTE ANNO 2011



- Il grafico illustra che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 sono stati complessivamente presentati **123** progetti di legge.
- Volendo analizzare i progetti di legge dal punto di vista dei titolari dell'iniziativa legislativa, risulta che **88** progetti di legge, pari al **71,5%**, sono di iniziativa consiliare mentre **35**, pari al **28,5%**, sono di iniziativa della Giunta regionale.
- Nel 2011 non è stato presentato alcun progetto di legge di iniziativa popolare né degli enti locali.
- Si segnala che nel 2011 non è stata presentata alcuna proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione.

I PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA CONSILIARE SUDDIVISI PER GRUPPI DI APPARTENENZA ANNO 2011



- Nel grafico viene prestata attenzione all'iniziativa legislativa di origine consiliare ed in particolare alle dinamiche politiche da cui questa scaturisce. Si è pertanto proceduto, per ogni progetto di legge di iniziativa consiliare, all'individuazione dell'appartenenza politica dei consiglieri firmatari.
- Rispetto agli 88 progetti di legge d'iniziativa consiliare, 44 (pari al 50%) sono di iniziativa della maggioranza, 39 (pari al 44,3%) sono di iniziativa della minoranza e 5 (pari al 5,7%) sono di iniziativa trasversale dal momento che i Consiglieri firmatari appartengono a gruppi di entrambi gli schieramenti.
- Il grafico evidenzia il ruolo prevalente rivestito dalla maggioranza nella presentazione di progetti di legge d'iniziativa consiliare.

LA SUDDIVISIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER SOGGETTO PROPONENTE ANNO 2011

Le tabelle che seguono indicano, per ciascuno dei soggetti proponenti, il numero e l'oggetto del progetto di legge. Nel caso in cui il progetto di legge abbia concluso il proprio iter procedimentale con l'approvazione in Aula sono indicati, altresì, il numero e l'anno della legge regionale corrispondente.

PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE (n. 35)		
N. Prog.	Titolo	L.R. n.
0242/11	Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici	40/2011
0250/11	Modifica alla L.R. 10.1.2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011 - 2013)	11/2011
0251/11	Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche	28/2011
0252/11	Riordino delle funzioni in materia di aree produttive	23/2011
0260/11	Nuove disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)	
0261/11	Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni	19/2011
0264/11	Intervento di adeguamento normativo in materia di personale	24/2011
0270/11	Nuova disciplina del Parco Naturale Regionale "Sirente-Velino"	42/2011
0279/11	Modifiche all'art. 93 della L.R. 17.4.2003, n. 7 "Disposizioni per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)	
0286/11	Razionalizzazione e rideterminazione dei servizi di sviluppo agricolo	29/2011
0287/11	Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)	30/2011
0288/11	Modifica e integrazione alla legge regionale n. 2 del 10.01.2011, "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011-2013"	33/2011
0296/11	Soppressione dell'Ente Strumentale Abruzzo Lavoro	32/2011
0297/11	Riordino delle partecipazioni societarie in materia di trasporto pubblico	
0298/11	Istituzione della commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini	
0301/11	Norme per la tutela e la valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e degli archivi dichiarati di interesse storico particolarmente importante dei privati	
0306/11	Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria	35/2011
0308/11	Interventi per il sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo	
0312/11	Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria	
0322/11	Disposizioni in materia di entrate	39/2011
0335/11	Misure urgenti per fronteggiare gli eventi alluvionali in Abruzzo	
0336/11	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)	44/2011
0338/11	Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale	
0339/11	Intervento di manutenzione normativa in materia edilizia	

PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE (n. 35)			
N. Prog.	Titolo	L.R. n.	
0340/11	Modifica e integrazione alla legge regionale n. 2 del 10.1.2011 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - Bilancio pluriennale 2011-2013"		
0349/11	Attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani		
0351/11	Norme per la promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato		
0352/11	Disposizioni per la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi di competenza regionale		
0353/11	Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo		
0354/11	Semplificazione delle procedure in materia di trasporto pubblico		
0356/11	Rendiconto generale per l'esercizio 2009. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota preliminare		
0359/11	Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)		
0360/11	Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012 - 2014		
0361/11	Nuove disposizioni in materia di Pescaturismo e di Ittiturismo		
0362/11	Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo		

PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA CONSILIARE DI MAGGIORANZA (n. 44)			
N. Prog.	Pdl Titolo	Proponenti	L.R. n.
0243/11	Proposta di modifica alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 3 "Parco Naturale Regionale Sirente-Velino. Adeguamento alla L.R. n. 38 del 21.6.1996 e revisione dei confini"	Iampieri, Veri, Prospero, Petri, De Fanis, Argirò	42/2011
0244/11	Disposizioni in materia di agricoltura sociale	Chiavaroli R., Iampieri, Di Bastiano	18/2011
0247/11	Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione	Gatti	
56/11	Modifiche all'art. 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 12	Prospero, Argirò, Rabbuffo	13/2011
0257/11	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41. Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali	Pagano	
0258/11	Modifica allo Statuto della Regione Abruzzo	Sospiri	
0259/11	Differimento attuazione interventi regionali	Masci, Febbo, Sospiri, Petri, Chiavaroli F.	7/2011
0266/11	Modifica all'art. 41 della legge regionale 10 gennaio 2011, n.1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011))	Veri	14/2011
0267/11	Riserva Naturale Guidata "Sorgenti Fiume Vera"	De Matteis, Ricciuti	
0272/11	Abrogazione art. 69 "Istituzione della Riserva naturale guidata "Borsacchio" nei Comuni di Roseto degli Abruzzi (Te) e Giulianova (Te)" della L.R. 6/2005 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2005)"	Venturoni	

PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA CONSILIARE DI MAGGIORANZA (n. 44)			
N. Prog.	Pdl Titolo	Proponenti	L.R. n
0273/11	Abrogazione art. 67 "estensione delle misure di stabilizzazione finanziaria" della L.R. 10.1.2011 n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2011)"	Venturoni	
0277/11	Provvidenze della Regione a favore degli studenti minorati della vista e dell'udito per incentivare la frequenza dei corsi universitari e di formazione professionale	Prospero	
0284/11	Modifica all'art. 63 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2011)	Morra, Rabbuffo, Prospero	21/2011
0289/11	Modifiche alla L.R. 27 maggio 2009, n. 9 - Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007)	De Matteis	22/2011
0290/11	Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993 n. 15 (Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari)	Pagano	
0291/11	Modifica della L.R. 32/2007 recante: "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"	Veri	
0294/11	Modifiche alla L.R. 10 ottobre 2010, n. 40 - Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei Gruppi consiliari	Prospero	36/2011
0295/11	Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014	Prospero, Sospiri, Nasuti, Di Matteo, Gatti, Iampieri	
0303/11	Integrazione alla L.R. n. 10/2011	Giuliante, Sospiri, Chiavaroli F., Di Matteo, Venturoni	43/2011
0304/11	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 maggio 2001, n.18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia ed organizzazione)	Prospero, Nasuti, Sospiri, Iampieri	34/2011
0305/11	Modifica alla L.R. 6 luglio 2006, n. 23 (Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo "Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada")	Veri	
0309/11	Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila	De Matteis	41/2011
0313/11	Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"	Venturoni	
0314/11	Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio	Venturoni, Prospero	36/2011
0316/11	Modifiche ed integrazioni alla L.R. del 10 gennaio 2011, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2011)"	Rabbuffo	
0317/11	Norme per la diffusione di metodologie alternative alla vivisezione su animali	Chiavaroli R.	
0320/11	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 marzo 2002, n. 1, disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali	Prospero, Nasuti	

PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA CONSILIARE DI MAGGIORANZA (n. 44)			
N. Prog.	Pdl Titolo	Proponenti	L.R. n
0321/11	Affidamento ai Consorzi di Bonifica la gestione delle acque pubbliche destinate ad uso non potabile	Febbo, De Fanis, Morra, Di Paolo, Di Bastiano, Iampieri, Sospiri, Prospero	
0326/11	Istituzione dell'Autorità portuale regionale abruzzese (APRA)	Prospero, Tagliente, Argirò, Rabbuffo	
0327/11	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 marzo 2002, n. 1: Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali	Prospero, Nasuti	
0329/11	Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 16 del 19.8.2009 (Piano Casa Abruzzo) nonché disposizioni regionali in attuazione del D.L. 13.5.2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011, n. 106 (Decreto Sviluppo)	Venturoni	
0330/11	Modifica all'art. 11, L.R. 9.8.2006, n. 27	Venturoni	38/2011
0331/11	Modifica alla legge regionale 6 luglio 2006, n. 23 (Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo "Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada")	Veri	
0332/11	Norme per il governo del territorio e disciplina dell'attività edilizia	Venturoni	
0334/11	Modifica ed integrazione alla L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente)	Ricciuti	
0337/11	Modifiche ed integrazioni all'art. 23 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2010)	Ricciuti	
0341/11	Disposizioni regionali in materia di parto indolore	Venturoni	
0342/11	Modifiche alla L.R. 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche)	Ricciuti	
0344/11	Costituzione dell'Istituto abruzzese di Storia contemporanea	Chiavaroli R.	
0345/11	Norme urgenti in materia di gestione faunistico-venatoria	Febbo, Sospiri, Prospero	
0347/11	Modifiche alla L.R. n. 25 del 3.8.2011 recante: Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche	Febbo	
0355/11	Legge forestale dell'Abruzzo	Chiavaroli R.	
0357/11	Modifiche all'art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2009)	Venturoni	
0358/11	Dismissione della partecipazione della Regione Abruzzo alla S.A.G.A. S.p.a. - Società Abruzzese Gestione Aeroporto	Rabbuffo, Stati	


PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA CONSILIARE DI MINORANZA (n. 39)			
N. Prog.	Pdl Titolo	Proponenti	L.R. n
0241/11	Abrogazione dell'art. 27 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2011)	Acerbo	
0245/11	Disciplina delle misure di pubblicità dell'autorità competente in materia di valutazione ambientale	Acerbo, Saia	
0246/11	Modifica alla L.R. 20.10.1996, n. 96 e sue successive modifiche ed integrazioni (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione)	Sclocco	
0249/11	Modifica alla L.R. 27.10.2010, n. 43 (Intervento regionale in materia di acque minerali e termali. Modifiche all'articolo 33 della Legge Regionale 10 luglio 2002, n. 15)	Sclocco	37/2011
0253/11	Integrazioni alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari)	Acerbo, Saia	20/2011
0254/11	Modifica alla L.R. 31.7.2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private)	Sclocco	
0255/11	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 aprile 2000, n. 76 - Istituzione del Servizio educativo domiciliare per l'infanzia (nido in famiglia)	Costantini, D'Alessandro Cesare	
0262/11	Modifiche al comma 131 dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 Nuove norme in materia di commercio	Saia, Acerbo	
0263/11	Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (gasp) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità	Acerbo, Saia	
0265/11	Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del free libre open source e open hardware e sulla portabilità dei documenti nella Pubblica Amministrazione regionale e locale	Acerbo, Saia	
0268/11	Norme in materia funeraria	Sulpizio	
0269/11	Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche	Acerbo, Saia	
0271/11	Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere	Acerbo, Saia	
0274/11	Interventi a favore dei malati oncologici e pazienti trapiantati	D'Alessandro Camillo, Ruffini, D'Amico, Di Luca, Di Pangrazio, Sclocco	
0276/11	Interventi a sostegno della funzione assistenziale domiciliare per le persone affette da malattie dei motoneuroni e aderenti ai principi della "Vita Indipendente"	Saia, Acerbo	
0278/11	Modifiche ed integrazioni agli artt. 69 della L.R. 6/2005: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005) e art. 22 della L.R. 38/1996 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)	D'Alessandro Camillo, Ruffini, Di Luca, D'Amico, Di Pangrazio, Sclocco	
0280/11	Disposizioni per favorire la ripresa dei servizi sociali nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009	D'Amico	

PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA CONSILIARE DI MINORANZA (n. 39)			
N. Prog.	Pdl Titolo	Proponenti	L.R. n
0281/11	Modifiche al comma 131 dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11: Nuove norme in materia di commercio	Saia, Acerbo	
0282/11	Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio	D'Alessandro Camillo, Ruffini, D'Amico, Di Luca, Di Pangrazio, Sclocco	
0283/11	Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica	Ruffini, D'Alessandro Camillo, D'Amico, Di Luca, Di Pangrazio, Sclocco	
0285/11	Concorso Remo Gaspari	Menna	31/2011
0292/11	Norme per la diffusione della mediazione culturale ed istituzione dell'elenco dei mediatori culturali	Milano	
0293/11	Integrazioni all'art. 33 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010) e rifinanziamento	Acerbo, Saia	
0299/11	Abrogazione assegno vitalizio	D'Alessandro Camillo	36/2011
0300/11	Istituzione dell'anagrafe degli impianti eolici, idroelettrici e fotovoltaici	Caramanico	
0302/11	Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari	Caramanico	
0310/11	Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco	Caramanico	
0311/11	Modifica alla L.R. 13.12.2004, n. 47 recante: Disciplina della relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel mondo	Caporale	
0315/11	Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 "Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari"	Acerbo	36/2011
0318/11	Riordino del governo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"	Di Luca, Ruffini	
0319/11	Ulteriori norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche	Paolini, Costantini	
0323/11	Pianificazione degli interventi in materia di nuove attività estrattive e di escavazione	Caporale	
0324/11	Integrazione alla L.R. 19 marzo 2002, n. 1 Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali	Acerbo	
0325/11	Modifiche all'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2004 recante "Integrazioni alla L.R. 19 marzo 2001, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali	Caporale	
0328/11	Integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Sulla pignorabilità delle indennità e del vitalizio	Costantini	

PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA CONSILIARE DI MINORANZA (n. 39)			
N. Prog.	Pdl Titolo	Proponenti	L.R. n
0333/11	Norme in materia di semplificazione amministrativa, di amministrazione digitale e di tracciabilità informatica dei procedimenti	Costantini, Palomba, D'Alessandro Cesare, Paolini	
0343/11	Integrazione alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari)	Acerbo	
0348/11	Interpretazione autentica del comma 2 bis dell'articolo 25 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari)	Acerbo, Saia, D'Alessandro Cesare, Caporale	
0350/11	Modifiche e integrazioni all'art. 35 della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 6, recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo	D'Alessandro Camillo	


PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA CONSILIARE TRASVERSALE (n. 5)			
N. Prog.	Pdl Titolo	Proponenti	L.R. n
0240/11	Integrazione alla L.R. 18 dicembre 2009, n. 32 avente ad oggetto: Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale	Acerbo, Saia, Milano, Ricciuti, D'Amico	
0248/11	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10.8.2010, n. 40 "Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali di e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari	Menna, Di Matteo, Rabbuffo, Milano, Costantini, De Matteis, Acerbo, Saia	8/2011
0275/11	Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 1 del 10 gennaio 2011 inerente "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione ABruzzo (legge finanziaria regionale 2011)"	Febbo, Prospero, Ruffini, Acerbo, Iampieri, D'Alessandro Cesare, Rabbuffo,	16/2011
0307/11	Borse di studio "6 aprile 2009" per tesi di laurea sulla ricostruzione post terremoto	Caramanico, Iampieri, Caporale, Milano, Paolini, Di Pangrazio, Ricciuti	
0346/11	Adesione al premio nazionale di cultura "Benedetto Croce"	De Matteis, D'Amico, Di Pangrazio	

**LA DISTRIBUZIONE NUMERICA E PERCENTUALE DEI PROGETTI DI
LEGGE PER MACROSETTORI D'INTERVENTO
ANNO 2011**



- Il grafico illustra la distribuzione numerica e percentuale per macrosettori d'intervento di tutti i progetti di legge presentati nell'anno 2011.
- L'iniziativa legislativa ha coperto tutti e sei i macrosettori d'intervento che raggruppano le materie di competenza legislativa regionale.
- Si rileva che il macrosettore maggiormente interessato dall'iniziativa legislativa è stato quello della "Finanza regionale".


LA SUDDIVISIONE NUMERICA E PERCENTUALE DEI PROGETTI DI LEGGE PER COMMISSIONE COMPETENTE ANNO 2011



- Il grafico evidenzia che le Commissioni consiliari I e V sono quelle che hanno avuto nell'anno 2011 il maggior numero di progetti di legge assegnati pari a n. 27 ciascuna.

L'ESITO DEI PROGETTI DI LEGGE ASSEGNATI ALLE COMMISSIONI COMPETENTI ANNO 2011

Commissioni	Progetti di legge			
	Assegnati	Approvati e confluiti	Ritirati	Giacenti
I (Bilancio e Affari Generali)	27	14	4	9
II (Governo del territorio - Lavori pubblici - Ordinamento uffici e Enti locali)	26	16	3	7
III (Agricoltura)	14	4		10
IV (Industria e Commercio - Turismo)	22	9		13
V (Affari sociali e Tutela della salute)	27	7	2	18
VI (Politiche europee, internazionali e programmi della Commissione europea)	1	1		
Statuto (Commissione speciale per la legge elettorale e per le modifiche e l'attuazione dello Statuto)	6	1		5



- Il grafico, che sintetizza i dati riportati nella tabella che lo precede, evidenzia che le Commissioni I e V hanno avuto il maggior numero di progetti assegnati (27), mentre la II è quella che ne ha licenziati di più (16).

**LE LEGGI REGIONALI
ANNO 2011**

LE LEGGI REGIONALI APPROVATE ANNO 2011

La tabella fornisce un quadro d'insieme delle **44** leggi approvate dal Consiglio regionale nel corso dell'anno 2011. Per ciascuna di esse sono indicati data, numero e titolo.

Data e numero	Titolo
L.R. 10 gennaio 2011, n. 1	Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)
L.R. 10 gennaio 2011, n. 2	Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - Bilancio pluriennale 2011 - 2013
L.R. 10 gennaio 2011, n. 3	Modifica alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012"
L.R. 21 febbraio 2011, n. 4	Istituzione della Giornata degli Abruzzesi nel Mondo
L.R. 21 febbraio 2011, n. 5	Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ
L.R. 8 aprile 2011, n. 6	Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali
L.R. 8 aprile 2011, n. 7	Differimento attuazione interventi regionali
L.R. 8 aprile 2011, n. 8	Integrazione alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e interventi a sostegno dello sviluppo economico
L.R. 12 aprile 2011, n. 9	Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo
L.R. 18 aprile 2011, n. 10	Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo
L.R. 22 aprile 2011, n. 11	Modifica alla L.R. 10.1.2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011 - 2013)
L.R. 6 maggio 2011, n. 12	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 marzo 2005, n. 12, recante: "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico"
L.R. 6 maggio 2011, n. 13	Modifiche all'art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative" così come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4.12.2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive") e all'art. 1 bis della L.R. n. 18/2010
L.R. 6 maggio 2011, n. 14	Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2011)"
L.R. 27 maggio 2011, n. 15	Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) e modifica all'articolo 67 della L.R. n. 1/2011
L.R. 3 giugno 2011, n. 16	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 concernente: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2011)" e alla L.R. 10.8.2010, n. 38
L.R. 24 giugno 2011, n. 17	Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)
L.R. 6 luglio 2011, n. 18	Disposizioni in materia di agricoltura sociale
L.R. 6 luglio 2011, n. 19	Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e modifica delle LL.RR. nn. 43/2000, 34/2007, 1/2010 e 1/2011
L.R. 19 luglio 2011, n. 20	Integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari)

Data e numero	Titolo
L.R. 19 luglio 2011, n. 21	Modifiche all'art. 56 e al Capo VI (Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale) della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2011)"
L.R. 29 luglio 2011, n. 22	Modifiche alla l.r. 27 maggio 2009, n. 9 - Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007
L.R. 29 luglio 2011, n. 23	Riordino delle funzioni in materia di aree produttive
L.R. 3 agosto 2011, n. 24	Intervento di adeguamento normativo in materia di personale
L.R. 3 agosto 2011, n. 25	Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche
L.R. 3 agosto 2011, n. 26	Modifiche alla L.R. 13 aprile 1995, n. 49 "Contributo al Consiglio regionale dell'Unione italiana dei ciechi per l'acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti"
L.R. 3 agosto 2011, n. 27	Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)
L.R. 11 agosto 2011, n. 28	Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche
L.R. 11 agosto 2011, n. 29	Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo
L.R. 23 agosto 2011, n. 30	Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)
L.R. 23 agosto 2011, n. 31	Concorso Remo Gaspari
L.R. 23 agosto 2011, n. 32	Soppressione dell'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro
L.R. 23 agosto 2011, n. 33	Modifica e integrazione alla L.R. 10.1.2011, n. 2 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011 - 2013"
L.R. 23 agosto 2011, n. 34	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9.5.2001, n. 18 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia ed organizzazione"
L.R. 23 agosto 2011, n. 35	Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
L.R. 21 ottobre 2011, n. 36	Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio
L.R. 8 novembre 2011, n. 37	Modifica alla L.R. 10 luglio 2002, n. 15: Disciplina delle acque minerali e termali
L.R. 9 novembre 2011, n. 38	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale)
L.R. 9 novembre 2011, n. 39	Disposizioni in materia di entrate
L.R. 2 dicembre 2011, n. 40	Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici
L.R. 2 dicembre 2011, n. 41	Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere
L.R. 2 dicembre 2011, n. 42	Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino
L.R. 13 dicembre 2011, n. 43	Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali
L.R. 29 dicembre 2011, n. 44	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)

LE TEMATICHE AFFRONTATE NELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA ANNO 2011


Tra le **44** leggi del 2011, diverse ed importanti sono state le leggi di settore che meritano una peculiare segnalazione:

- In primo luogo, il Consiglio regionale è stato nuovamente impegnato ad affrontare tematiche collegate all'emergenza determinata dal tragico **sisma del 6 aprile** con l'approvazione della l.r. 2 dicembre 2011, n.41 contenente *"Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri comuni del cratere"* che persegue l'obiettivo di aiutare la città dell'Aquila a superare le criticità di ordine sociale conseguenti all'evento sismico del 2009.
- Per quanto riguarda il **riordino degli enti regionali**, già intrapreso negli anni 2009 e 2010, si segnala la l.r. 24 giugno 2011, n.17 che ha riordinato le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplinato le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), la l.r. 29 luglio 2011, n.23 che ha istituito l'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) che è subentrata ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale, la l.r. 3 agosto 2011, n.27 che ha proceduto alla prima fase di riordino delle Aziende Territoriali per l'Edilizia residenziale (ATER), la l.r. 11 agosto 2011, n.29 che ha soppresso l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA), la l.r. 23 agosto 2011, n.30 che ha soppresso l'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR), la l.r. 23 agosto 2011, n.32 che ha soppresso l'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro.
- Per quanto concerne il **contenimento dei costi della politica** si segnala la l.r. 19 luglio 2011, n.20 che estende la sospensione dell'assegno vitalizio all'ipotesi in cui il titolare è nominato Presidente, vice Presidente o componente di consigli di amministrazione o revisore legale o componente di collegio sindacale o Direttore generale di Enti dipendenti dalla Regione, Consorzi, Agenzie ed Aziende regionali; la l.r. 21 ottobre 2011, n.36 che ha soppresso, a partire dalla X Legislatura regionale, l'istituto dell'assegno vitalizio spettante ai Consiglieri regionali cessati dal mandato.
- Per quanto concerne il **personale regionale** si segnala la l.r. 8 aprile 2011, n.6 che ha disciplinato la misurazione e la valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali;
- Per quanto riguarda il **governo del territorio** si segnala la l.r. 12 aprile 2011, n.9 che ha disciplinato l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato al fine di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua; la l.r. 18 aprile 2011, n.10 che ha promosso il recupero ai fini residenziali dei sottotetti con l'obiettivo di razionalizzare e contenere il consumo del territorio; la l.r. 3 agosto 2011, n.25 che nell'ambito dei proventi derivanti dall'utilizzo del bene demaniale idrico (acqua), prevede l'istituzione di un fondo speciale e l'emanazione di misure destinate alla

salvaguardia ed alla valorizzazione del territorio montano, contiene norme in materia di Consorzi dei bacini Imbriferi Montani nonché di autoproduzione di energia idroelettrica negli impianti del servizio idrico integrato; la l.r. 11 agosto 2011, n.28 che ha dettato norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

- Per quanto riguarda **l'agricoltura** si segnala la l.r. 21 febbraio 2011, n.5 che promuove e riconosce i distretti agroalimentari di qualità (DAQ) e la l.r. 6 luglio 2011, n.18 che detta disposizioni in materia di agricoltura sociale attraverso la realizzazione di fattorie ed orti sociali favorendo la riabilitazione e l'inclusione delle persone con grave disabilità fisica e psichica.
- Da ultimo si segnala la l.r. 29 dicembre 2011, n. 44 (**Legge comunitaria regionale 2011**) che ha dato attuazione nell'ordinamento regionale alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, della direttiva 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, alla direttiva del Consiglio 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (inspire) e alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno. La legge contiene, inoltre, disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ammissione sul mercato dei prodotti fitosanitari che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

IL CONFRONTO TRA LA PRODUZIONE LEGISLATIVA DELL'ABRUZZO E DELLE ALTRE REGIONI ANNO 2011



- Il grafico mette a raffronto la produzione legislativa dell'Abruzzo con quella di tutte le altre Regioni relativamente all'anno 2011.
- Si evidenzia che la Toscana si aggiudica il primato di Regione più "prolifica" dell'anno 2011 con l'approvazione di **53** leggi seguita dalla Calabria con **51** leggi. L'Abruzzo si colloca al terzo posto con **44** leggi, al di sopra della media, pari a **29** leggi.

LA DIMENSIONE DELLE LEGGI REGIONALI ANNO 2011

Indicatore dimensionale	Quantità
Numero totale articoli	558
Numero totale commi	1.465
Numero totale caratteri	587.422
Numero medio articoli (sul totale di 44 leggi)	13
Numero medio commi (sul totale di 44 leggi)	33
Numero medio caratteri (sul totale di 44 leggi)	13.351


- Nella tabella sono riportate le dimensioni delle **44** leggi approvate nell'anno 2011, adottando come unità di misura il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri che compongono ciascuna legge. Il carattere è comunemente considerato l'unità di misura elementare dell'estensione fisica delle leggi.
- Una valutazione complessiva della produzione normativa regionale può, infatti, ricavarsi anche da tale dato quantitativo, oltre che, necessariamente, dalla combinazione e dal bilanciamento di ulteriori fattori, quali il numero delle leggi prodotte e, soprattutto, il loro contenuto precettivo.
- Nella tabella è calcolato, altresì, il numero medio degli articoli, dei commi e dei caratteri delle leggi del 2011.

LE LEGGI REGIONALI SUDDIVISE PER DURATA DELL'ITER DI APPROVAZIONE ANNO 2011

- La tabella che segue riporta il numero delle leggi regionali suddivise in cinque scaglioni di durata del relativo *iter* di approvazione.

Anno 2011	Numero leggi
Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 1 e 30 giorni	15
Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 31 e 90 giorni	7
Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 91 e 180 giorni	12
Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 181 e 360 giorni	5
Numero delle leggi il cui iter è stato superiore a 360 giorni	5

- Il grafico che segue proietta i dati numerici sopra riportati corredati del relativo valore percentuale.



Si può notare che cinque leggi hanno avuto un *iter* di approvazione durato più di 360 giorni. Si tratta delle seguenti leggi regionali:

- L.R. 12 aprile 2011, n. 9 (*Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo*);
- L.R. 18 aprile 2011, n. 10 (*Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo*);
- L.R. 24 giugno 2011, n. 17 (*Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e*

Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP));

- *L.R. 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche);*
- *L.R. 3 agosto 2011, n. 26 (Modifiche alla L.R. 13 aprile 1995, n. 49 "Contributo al Consiglio regionale dell'Unione italiana dei ciechi per l'acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti").*


LA DURATA MEDIA DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ANNO 2011

- Il computo della durata dell'*iter* di approvazione di ogni singola legge regionale relativa all'anno 2011 fa riferimento al numero di giorni intercorrenti tra la data di assegnazione del progetto di legge alla Commissione consiliare competente per materia e la data della seduta consiliare nella quale il progetto di legge è stato approvato definitivamente.
- Nell'anno 2011, la durata media dell'*iter* legislativo è stata pari a **135 giorni**.

LA DURATA MEDIA DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO PER SOGGETTO PROPONENTE ANNO 2011


- Nel tentativo di verificare se possa individuarsi una durata media dell'*iter* legislativo correlata al soggetto che ha promosso l'iniziativa legislativa, il dato della durata media del procedimento legislativo è stato incrociato con quello relativo all'iniziativa delle leggi.
- L'*iter* procedimentale delle 21 leggi d'iniziativa della Giunta regionale è durato in media **120** giorni, mentre quello delle **21** leggi d'iniziativa consiliare è durato in media **283** giorni.
- Di gran lunga superiore è risultata invece la durata media dell'*iter* procedimentale delle 2 leggi d'iniziativa mista, pari a **451** giorni: in particolare si tratta della L.R. 24 giugno 2011, n. 17 "*Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)*" e della L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 "*Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino*".

LE LEGGI REGIONALI SUDDIVISE PER SOGGETTO PROPONENTE ANNO 2011



- Il grafico rappresenta i valori numerici e percentuali relativi al contributo che ciascun soggetto titolare dell'iniziativa ha apportato alla produzione legislativa dell'anno 2011.
- Risulta che la Giunta e il Consiglio regionale hanno contribuito in uguale misura alla produzione legislativa dell'anno di riferimento. Va però tenuto in considerazione, per una corretta quantificazione del fenomeno, che alcune delle iniziative della Giunta regionale possono definirsi "vincolate" quali il bilancio e la legge finanziaria che, per espressa previsione statutaria (articoli 62 e 63), la Giunta deve necessariamente adottare.
- Rispetto al totale delle leggi approvate, risulta che 2 leggi sono di iniziativa mista. A tale riguardo è opportuno chiarire che quando si parla di leggi di iniziativa mista, si fa riferimento al caso in cui una legge regionale nasce dall'abbinamento, in fase istruttoria, di più progetti di legge, aventi oggetto simile, presentati sia dalla Giunta che dai Consiglieri.

**LA DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE IN BASE
AL GRUPPO POLITICO DI APPARTENENZA DEI SOGGETTI FIRMATARI
ANNO 2011**




- Il grafico proietta le leggi di iniziativa consiliare suddivise in base al gruppo politico di appartenenza dei soggetti firmatari.
- Appare evidente la prevalenza delle leggi di iniziativa dei Consiglieri di maggioranza.

LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI PER SETTORI D'INTERVENTO ANNO 2011

Macrosettore	Materia	Numero leggi	
		Per materia	Per macrosettore
Ordinamento Istituzionale	Organi della Regione	5	8
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	1	
	Personale e amministrazione	2	
Sviluppo economico e attività produttive	Industria	1	8
	Miniere e risorse geotermiche	1	
	Commercio, fiere e mercati	1	
	Turismo	2	
	Agricoltura e foreste	3	
Territorio, ambiente ed infrastrutture	Territorio e urbanistica	3	11
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	3	
	Risorse idriche e difesa del suolo	2	
	Opere pubbliche	2	
	Trasporti	1	
Servizi alle persone e alla comunità	Servizi sociali	3	6
	Lavoro	1	
	Beni e attività culturali	2	
Finanza regionale	Bilancio	10	10
Multisetto	Leggi non ascrivibili agli altri settori	1	1


- La tabella che precede riporta la classificazione delle leggi regionali per macrosettore e per materia.
- Si può osservare che delle **44** leggi approvate nel corso del 2011:
 - o **8** coprono il macrosettore "Ordinamento istituzionale";
 - o **8** quello dello "Sviluppo economico e attività produttive";
 - o **11** quello del "Territorio, ambiente ed infrastrutture";
 - o **6** quello dei "Servizi alle persone e alla comunità";
 - o **10** quello della "Finanza regionale";
 - o **1** quello "Multisetto".

I MACROSETTORI DELL'INTERVENTO LEGISLATIVO ANNO 2011




- Il macrosettore che più d'ogni altro è stato oggetto d'intervento legislativo è quello del "Territorio, ambiente ed infrastrutture" con una percentuale pari al **25%** seguito da quello della "Finanza regionale" con una percentuale del **22,7%**.

LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI PER COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE ANNO 2011



- Il grafico sintetizza i dati numerici e percentuali relativi alla suddivisione per Commissione competente per materia delle leggi approvate nell'anno 2011.
- Si ricorda che tutti i progetti di legge che comportano oneri a carico del bilancio regionale sono sottoposti a parere della Prima Commissione.
- La Seconda Commissione consiliare ha licenziato il maggior numero di leggi: **13**, pari al **29,5%** del totale.

LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI PER TIPOLOGIA DI POTESTÀ LEGISLATIVA ESERCITATA ANNO 2011




- Un elemento ulteriore di classificazione delle leggi regionali è anche quello relativo al diverso titolo di competenza legislativa in concreto di volta in volta esercitata dalla Regione. Infatti, tra le più significative innovazioni introdotte nell'articolo 117 Cost. dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, è da annoverare il ridimensionamento dell'estensione della potestà legislativa esclusiva dello Stato e l'attribuzione alle Regioni della potestà legislativa in tutte le materie non espressamente attribuite allo Stato (cd. potestà legislativa generale o residuale).
- Pertanto le **44** leggi dell'anno 2011 vengono suddivise in base alla fonte costituzionale della potestà legislativa nelle categorie "concorrente" e "residuale".
- Si evidenzia che 30 leggi, pari al 68,2%, riguardano la potestà legislativa "concorrente" (art. 117, comma terzo, Cost.) mentre 14 leggi, pari al 31,8%, possono essere qualificate come espressione della potestà legislativa "residuale" regionale (art. 117, comma quarto, Cost.).

LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI PER TIPOLOGIA DI NORMAZIONE ANNO 2011

Per quanto concerne la tipologia di normazione, le leggi regionali dell'anno 2011 sono state suddivise nelle seguenti categorie che ricalcano la medesima classificazione utilizzata dal Servizio Studi della Camera dei Deputati:

- **leggi istituzionali:** sono quelle che recano le discipline istituzionali a carattere generale;
- **leggi di settore:** sono le leggi contenenti la regolamentazione di specifici settori o una nuova disciplina di una determinata materia;
- **leggi intersettoriali:** leggi che incidono con un unico provvedimento su più settori;
- **leggi provvedimento:** sono quegli interventi con finalità gestionali più che normative (per esempio l'assegnazione di fondi a soggetti specifici per problematiche specifiche o interventi straordinari);
- **leggi di manutenzione normativa:** sono quelle leggi che intervengono in qualsiasi modo su un testo normativo previgente o che comunque incidono sul contenuto normativo di disposizioni previgenti;
- **leggi di bilancio:** si intendono le leggi di bilancio e finanziaria, le relative variazioni, nonché il rendiconto.




Il grafico illustra come il **46%** della produzione legislativa del 2011 è rappresentato da leggi di manutenzione a fronte di un **36%** di leggi di settore.

Per un approfondimento delle tematiche affrontate nelle leggi di settore maggiormente rilevanti si fa rinvio al paragrafo "Produzione legislativa Anno 2011: le tematiche affrontate".

LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI PER TECNICA REDAZIONALE ANNO 2011

La produzione legislativa dell'anno 2011 può essere analizzata anche attraverso la modalità di redazione del testo riconducibile alle seguenti tipologie:

- **Testo nuovo:** il testo introduce nell'ordinamento nuove disposizioni e non interviene a modificare significativamente leggi precedenti;
- **Novella:** il testo di legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica della "novella" cioè modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti.
- **Testo misto:** il testo non può essere ricondotto alle tipologie precedenti, in particolare laddove non è agevole identificare la prevalenza tra disposizioni nuove e quelle contenenti novelle.



Il grafico evidenzia, nell'anno 2011, una percentuale di utilizzo della tecnica della novella pari al **47,7%** e una percentuale di utilizzo del testo nuovo pari al **45,5%**.

Si segnalano altresì, **3** leggi (pari al **6,8%**) classificabili come testo misto e cioè:

- la l.r. 8 aprile 2011, n. 8 *"Integrazione alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari)";*
- la l.r. 6 luglio 2011, n. 19 *"Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e modifica delle LL.RR. nn. 43/2000, 34/2007, 1/2010 e 1/2011";*
- la l.r. 23 agosto 2011, n. 35 *"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".*

**IL NUMERO E LA PERCENTUALE DI LEGGI EMENDATE IN COMMISSIONE
SUDDIVISE PER SOGGETTO PROPONENTE
ANNO 2011**

Anno 2011	Numero complessivo leggi	Numero leggi emendate in Commissione	Percentuale
Iniziativa Giunta	21	17	81%
Iniziativa consiliare	21	14	67%
Iniziativa mista	2	2	100%
Totale leggi	44	33	75%

- La tabella riporta i dati relativi alle leggi suddivise per soggetto proponente evidenziando il numero e la percentuale di quelle emendate nel corso dell'esame presso la Commissione consiliare competente per materia.
- Incrociando il dato relativo agli emendamenti con quello relativo al soggetto proponente, si rileva che il numero delle leggi di iniziativa della Giunta regionale che hanno subito emendamenti in Commissione pari a **17** è superiore a quello delle leggi di iniziativa consiliare pari a **14**.

**IL NUMERO E LA PERCENTUALE DI LEGGI EMENDATE IN AULA
SUDDIVISE PER INIZIATIVA LEGISLATIVA
ANNO 2011**

Anno 2011	Numero complessivo leggi	Numero leggi emendate in Aula	Percentuale
Iniziativa Giunta	21	16	76%
Iniziativa consiliare	21	12	57%
Iniziativa mista	2	2	100%
Totale leggi	44	30	68%

- La tabella riporta i dati relativi alle leggi suddivise per soggetto proponente evidenziando il numero e la percentuale di quelle emendate nel corso dell'esame in Aula.
- Incrociando il dato relativo agli emendamenti con quello relativo all'iniziativa delle leggi, si rileva che il numero delle leggi di iniziativa della Giunta che hanno subito emendamenti in Aula pari a **16** è superiore a quello delle leggi di iniziativa consiliare emendate in Aula pari a **12**.

**IL NUMERO E LA PERCENTUALE DI LEGGI EMENDATE SIA IN
COMMISSIONE CHE IN AULA SUDDIVISE PER INIZIATIVA LEGISLATIVA
ANNO 2011**

Anno 2011	Numero complessivo leggi	Numero leggi emendate in Commissione e in Aula	Percentuale
Iniziativa Giunta	21	14	67%
Iniziativa consiliare	21	6	29%
Iniziativa mista	2	2	100%
Totale leggi	44	22	50%

- La tabella che precede analizza i dati relativi alle leggi suddivise per soggetto proponente che sono state emendate nel corso dell'esame sia in Commissione che in Aula.
- Incrociando il dato relativo agli emendamenti con quello del soggetto proponente, si rileva che il numero delle leggi di iniziativa della Giunta che hanno subito emendamenti sia in Commissione che in Aula pari a **14** è superiore a quello delle leggi di iniziativa consiliare pari a **6**.

**IL NUMERO E LA PERCENTUALE DI LEGGI NON EMENDATE NÉ IN
COMMISSIONE NÉ IN AULA SUDDIVISE PER INIZIATIVA LEGISLATIVA
ANNO 2011**

Anno 2011	Numero complessivo leggi	Numero leggi non emendate né in Commissione né in Aula	Percentuale
Iniziativa Giunta	21	2	9%
Iniziativa consiliare	21	1	5%
Iniziativa mista	2	0	0%
Totale leggi	44	3	7%

- La tabella riporta i dati relativi alle leggi suddivise per soggetto proponente che non hanno subito alcun emendamento né in Commissione, né in Aula vedendo l'approvazione finale del testo così come proposto.
- Incrociando il dato relativo agli emendamenti con quello relativo all'iniziativa delle leggi, si rileva che il numero delle leggi che non hanno subito emendamenti né in Commissione né in Aula è minimo a prescindere dal soggetto proponente.

**I REGOLAMENTI REGIONALI
ANNO 2011**

I REGOLAMENTI ANNO 2011

- Lo Statuto della Regione all'art. 13 attribuisce la funzione regolamentare al Consiglio regionale.
- Nel corso del 2011 sono stati approvati i seguenti **2** regolamenti:
 - Reg. 21 ottobre 2011, n. 1/Reg. "Regolamento in materia di aviosuperfici occasionali e campi di volo in attuazione della L.R. 10 dicembre 2010, n. 52 (Realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo nel territorio regionale)", di iniziativa consiliare;
 - Reg. 21 dicembre 2011, n. 2/Reg. "Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 45", di iniziativa della Giunta regionale.

LE DIMENSIONI DEI REGOLAMENTI ANNO 2011

- La tabella che segue illustra le dimensioni totali e medie dei regolamenti regionali relativi all'anno 2011, adottando come unità di misura il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri.

Totale articoli	17
Totale commi	44
Totale caratteri	15.020
Numero medio articoli	8,5
Numero medio commi	22
Numero medio caratteri	7.510

LA SUDDIVISIONE DEI REGOLAMENTI PER SETTORI D'INTERVENTO ANNO 2011

- La tabella che segue riporta la classificazione dei regolamenti regionali per macrosettore e per materia.

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo dei regolamenti
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	Reg. 21 ottobre 2011, n. 1/Reg. "Regolamento in materia di aviosuperfici occasionali e campi di volo in attuazione della L.R. 10 dicembre 2010, n. 52 (Realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo nel territorio regionale)"
Servizi alle persone e alla comunità	Tutela della salute	Reg. 21 dicembre 2011, n. 2/Reg. "Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 45"

I REGOLAMENTI E LE LEGGI DI PREVISIONE ANNO 2011

- La tabella che segue riporta, per ciascun regolamento, gli estremi delle leggi regionali che ne hanno previsto l'emanazione.

Regolamenti	Leggi che ne hanno previsto l'emanazione
<p>Reg. 21 ottobre 2011, n. 1/Reg. "Regolamento in materia di aviosuperfici occasionali e campi di volo in attuazione della L.R. 10 dicembre 2010, n. 52 (Realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo nel territorio regionale)"</p>	<p>L.R. 10 dicembre 2010, n. 52 "Realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo nel territorio regionale" <i>articolo 2</i></p>
<p>Reg. 21 dicembre 2011, n. 2/Reg. "Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 45"</p>	<p>L.R. 27 ottobre 2010, n. 45 "Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 giugno 2008, n. 8 (Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli) ed alla L.R. 23 dicembre 2004, n. 50 (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie)" <i>articolo 4</i></p>

**GLI STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE
ANNO 2011**

LE LEGGI DI RIORDINO E LE LEGGI ABROGATE ANNO 2011

- Tra gli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione, la l.r. 14 luglio 2010, n. 26 relativa alla *“Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione”*, all’art.10, privilegia il ricorso ai testi unici e alle leggi di riordino per la progressiva e costante riduzione del numero delle leggi vigenti, nonché per la loro razionalizzazione.
- Nel corso dell’anno 2011, la riduzione del volume della legislazione è stata effettuata da **6** leggi regionali di settore che hanno disposto, in totale, l’abrogazione espressa di **12** leggi regionali previgenti.
- La tabella che segue dà conto, per ogni singola legge di riordino, delle correlate leggi regionali abrogate relativamente all’anno 2011.

Leggi di riordino	Leggi abrogate
L.R. 12 aprile 2011, n. 9 Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo. Art. 1, comma 32	L.R. 26 luglio 1997, n. 70 Modifica legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 (Risorse idriche).
L.R. 24 giugno 2011, n. 17 Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Art. 20, comma 1	L.R. 2 ottobre 1998, n. 110 Norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) aventi sede ed operanti nel territorio regionale. L.R. 29 novembre 1999, n. 125 Interventi per l'attivazione di R.S.A. Pubbliche. L.R. 18 marzo 1995, n. 13 Disposizioni in materia di nomina dei Commissari e dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.).
L.R. 11 agosto 2011, n. 28 Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche. Art. 22, comma 1	L.R. 26 ottobre 1992, n. 93 Norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64. L.R. 17 dicembre 1996, n. 138 Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
L.R. 23 agosto 2011, n. 30 Suppressione dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR). Art. 5, commi 2 e 3	L.R. 12 luglio 2007, n. 19 Modifiche alla L.R. 26 giugno 1997, n. 54: Ordinamento della organizzazione turistica regionale. L.R. 5 gennaio 2000, n. 2 Interpretazione autentica dell’art.19 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54. Ordinamento della organizzazione turistica regionale.
L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 Norme per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici. Art. 14, comma 1	L.R. 9 aprile 1979, n. 20 Nuove norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 in materia di lavori pubblici. L.R. 23 dicembre 1993, n. 80 Comitato regionale tecnico-amministrativo - Sezione Lavori Pubblici - Indennità.

<p>L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011). Art. 130, commi 3 e 13</p>	<p>L.R. 16 giugno 2006, n. 19 Norme per l'attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e recupero di fanghi. L.R. 21 settembre 1999, n. 83 Superfici minime delle camere delle strutture alberghiere.</p>
---	--

IL GRADO DI ADEGUAMENTO AI RILIEVI DI DRAFTING ED ATN ANNO 2011


- Tra gli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione, la l.r. 14 luglio 2010, n. 26 relativa alla “*Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione*”, all’art.4 individua l’analisi tecnico-normativa (ATN) per la verifica dell’incidenza della normativa proposta sull’ordinamento giuridico vigente nonché della corretta formulazione della proposta normativa sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi in uso.
- L’articolo 40, comma 1, dello Statuto è dedicato alla qualità delle norme recitando testualmente che: “I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione”. Tale principio dovrebbe estrinsecarsi in ogni fase del procedimento legislativo; infatti, preliminare a tutti gli altri strumenti riconducibili alla qualità della legislazione, è la buona redazione delle leggi, anche mediante l’uso -ormai generalizzato- delle regole di drafting. A tal fine, è stato approvato dal Consiglio regionale in data 29 giugno 2004, con verbale n.136/10, il “**Manuale per la redazione dei testi normativi**” secondo lo schema elaborato da un gruppo di lavoro coordinato dall’Osservatorio Legislativo Interregionale e condiviso da gran parte delle Assemblee legislative.
- L’Abruzzo, come anche altre Regioni, ha sviluppato uno strumento di controllo sull’applicazione del Manuale. Tale strumento si sostanzia nell’elaborazione di schede istruttorie predisposte dal Servizio legislativo Qualità della legislazione e Studi in cui si rilevano le eventuali difformità del testo normativo rispetto alle regole di *drafting* con contestuale proposta di riformulazione del testo. Inoltre l’analisi formale è completata da una valutazione di conformità del contenuto del progetto di legge all’ordinamento comunitario, statale e regionale.
- Con una attività di monitoraggio successiva all’approvazione di ciascuna legge regionale dell’anno 2011, viene redatta una scheda che contiene tutti gli elementi identificativi della legge e del progetto di legge che l’ha originata verificando, tra l’altro, il grado di recepimento da parte della Commissione consiliare dei rilievi formulati dal Servizio in sede di istruttoria legislativa. Tali schede sono disponibili per la consultazione sul sito *internet* del Consiglio regionale all’indirizzo:

<http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/legislativo/schede/2011.asp>

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni di **drafting formale** è risultato che nel 2011 le Commissioni consiliari per 18 leggi licenziate (pari al 41%) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per 7 leggi licenziate (pari al 16%) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per 4 leggi (pari al 9%) non hanno

recepito le segnalazioni, mentre per 6 leggi (pari al 14%) il Servizio legislativo Qualità della legislazione e Studi non ha effettuato alcuna segnalazione dal momento che o il testo del progetto di legge era già *ab origine* in linea con le regole di *drafting* o il Servizio ha collaborato con il proponente alla stesura dell'articolato. Quest'ultimo dato in particolare può essere interpretato come una maggiore consapevolezza acquisita dal Legislatore che il rispetto delle regole formali è sicuramente un primo passo per garantire la qualità della legislazione. Si fa presente che per 5 leggi (pari al 11%) approvate nel corso dell'anno 2011 non è stato possibile elaborare da parte del Servizio legislativo Qualità della legislazione e Studi la scheda istruttoria a causa, per lo più, dell'esiguità del tempo intercorso tra l'assegnazione e l'esame del progetto di legge presso la Commissione consiliare competente. Si segnala, infine, che per 4 leggi (pari al 9%), non è stato possibile verificare il grado di adeguamento da parte della Commissione consiliare ai rilievi formulati dal Servizio in sede di istruttoria legislativa dal momento che il testo è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame.


- Il grafico che segue illustra i dati sopra esposti.



- E' chiaro, però, che il rispetto delle regole formali, non è di per sé sufficiente a garantire la qualità della legislazione poiché una legge, se pur tecnicamente corretta, può non seguire altre regole volte a soddisfare ulteriori e connesse esigenze di qualità. Infatti la scheda per l'istruttoria legislativa prevede un ulteriore controllo sulla coerenza ordinamentale del progetto di legge in relazione all'ordinamento regionale, al Titolo V della Costituzione e alla legislazione nazionale, nonché alla normativa comunitaria.
- Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle

Commissioni consiliari alle segnalazioni relative **all'analisi tecnico-normativa (ATN)** è risultato che nel 2011 le Commissioni consiliari per **1** legge licenziata (pari al **2%**) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per **3** leggi licenziate (pari al **7%**) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per **4** leggi (pari al **9%**) non hanno recepito le segnalazioni, mentre per **31** leggi (pari al **71%**) le osservazioni del *Servizio legislativo Qualità della legislazione e Studi* non hanno evidenziato contrasti del progetto di legge con l'ordinamento costituzionale, comunitario, statale e regionale nonché con la giurisprudenza della Corte costituzionale.

- Il grafico che segue illustra il grado di adeguamento ai rilievi di ATN nell'anno 2011.



LE CLAUSOLE VALUTATIVE ANNO 2011


- Tra gli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione, la l.r. 14 luglio 2010, n. 26 relativa alla “Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione”, all’art. 8 individua, nell’ambito della valutazione ex post delle leggi, le clausole valutative con le quali il soggetto attuatore della legge comunica al Consiglio regionale le informazioni necessarie per valutare le conseguenze dell’atto sui destinatari diretti e sulla collettività.
- Le clausole, secondo le più recenti tecniche di legistica, rappresentano lo strumento legislativo più innovativo per dare maggiore vigore e concretezza all’esercizio della funzione di controllo di cui i Consigli regionali erano già titolari prima della riforma del Titolo V della Costituzione, ma che con la riforma stessa ha assunto un maggiore rilievo.
- Per clausola valutativa si intende una disposizione inserita nella legge in approvazione con cui si impegnano i soggetti tenuti all’attuazione della legge medesima a fornire, periodicamente, agli organi consiliari una serie di informazioni. Il suo obiettivo è duplice: da un lato monitorare ex post gli effetti dell’attuazione delle leggi, verificando in concreto il conseguimento o meno degli obiettivi della normativa introdotta ai fini della valutazione della validità e congruità della normativa stessa rispetto alle sue finalità; dall’altro, valutare gli effetti delle politiche per comprendere se e in che misura tali politiche hanno prodotto i cambiamenti desiderati su un particolare fenomeno. La natura propria della clausola valutativa fa sì che il suo inserimento vada riservato a quelle leggi che, per la materia trattata, assumono particolare rilevanza e richiedono una costante attività di monitoraggio della loro attuazione ad esempio perchè impegnano ingenti risorse finanziarie.
- L’idea di fondo di tale strumento, che non ha quindi natura ispettiva o sanzionatoria, è che, aumentando la conoscenza e la consapevolezza sull’attuazione delle leggi, nonché sugli effetti delle politiche regionali, si possa migliorare il processo decisionale all’interno dell’Assemblea legislativa, dando ai Consiglieri regionali le informazioni e i dati necessari per intervenire in futuro in maniera più consapevole ed adeguata alle necessità.
- In tal modo, le Assemblee legislative cessano di essere soltanto organi di produzione normativa, ma ampliano i loro compiti fino a seguire gli aspetti relativi all’applicazione ed attuazione delle norme, verificandone gli effetti prodotti anche al fine di una loro eventuale revisione futura.
- Nel corso dell’anno 2011 sono state introdotte in totale 3 clausole valutative.
 - o La prima è contenuta nell’art.7, comma 8, della L.R. 21 febbraio 2011, n. 5

- (*Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ*) e stabilisce che l'Assessore regionale all'Agricoltura presenta annualmente alla competente Commissione consiliare permanente una relazione complessiva sullo stato di attuazione della legge, corredata di analoghi documenti redatti dagli altri assessori interessati alla normativa.
- o La seconda è contenuta nell'art.4 della L.R. 27 maggio 2011, n. 15 recante "*Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) e modifica all'articolo 67 della L.R. n. 1/2011*" e stabilisce che gli enti dipendenti e strumentali della Regione inoltrano tempestivamente formale comunicazione ai competenti uffici della Regione Abruzzo sull'adeguamento alle prescrizioni del D.Lgs n. 231/01 ai sensi dell'articolo 3 della legge, inviando copia della delibera di adozione del modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché copia dello stesso modello. L'organo di vigilanza degli enti inoltra annualmente ai competenti uffici della Regione la relazione annuale sulle attività svolte.
 - o La terza è contenuta nell'art.9 della L.R. 6 luglio 2011, n. 18 (*Disposizioni in materia di agricoltura sociale*) e stabilisce che a partire dal secondo anno di attuazione della legge ed entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti commissioni del Consiglio regionale sull'attuazione della legge, con una relazione nella quale sono riportate in particolare: a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell'Albo di cui all'art. 6; b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'art. 5 ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali; c) le misure di sostegno diretto di cui all'art. 8 attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

IL NUMERO DELLE LEGGI CHE CONTENGONO RINVII A SUCCESSIVI ATTI ATTUATIVI ANNO 2011

- Nella logica del riordino normativo si inquadra latu sensu anche la tecnica utilizzata dal legislatore regionale di demandare a successivi atti, prevalentemente dell'Esecutivo, ampia parte della disciplina attuativa di alcune leggi regionali. In tal modo, il Legislatore, limitandosi ad una normazione di principio, finisce per demandare all'Esecutivo la regolamentazione di dettaglio che, in alcuni casi, costituisce la condizione imprescindibile per l'effettiva attuazione della legge, nonché per il conseguente raggiungimento degli obiettivi della stessa.
- A tale riguardo si segnala, comunque, che l'articolo 13 dello Statuto regionale attribuisce al Consiglio la titolarità della funzione regolamentare.
- Nell'anno 2011, ben **20** leggi, su **44** approvate con una percentuale del **45%**, rinviano a successivi atti non legislativi l'attuazione di parte della disciplina normativa.

IL NUMERO DEI RINVII A SUCCESSIVI ATTI ATTUATIVI SUDDIVISI PER SOGGETTI DESTINATARI ANNO 2011



- Il grafico distribuisce, per soggetti destinatari, i **74** atti attuativi previsti da **20** leggi dell'anno 2011.
- Si può notare la tendenza secondo cui gli atti non legislativi ai quali il legislatore regionale rinvia maggiormente sono quelli della Giunta pari a **70 (95%)**.
- I rinvii agli atti del Consiglio risultano, invece, essere di gran lunga meno numerosi, addirittura solo **4 (5%)** nel periodo considerato.

**IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE:
I RICORSI DEL GOVERNO
ANNO 2011**

I RICORSI PROMOSSI DAL GOVERNO AVVERSO LE LEGGI REGIONALI ANNO 2011

- Nell'anno 2011, su **44** leggi approvate, sono state impugnate dal Governo, in via principale, **8** leggi regionali con una percentuale pari al **18%**.
- La tabella che segue riporta l'elenco di tali leggi.

Data e numero	Titolo
10 gennaio 2011, n. 1	Legge finanziaria regionale 2011
12 aprile 2011, n. 9	Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo
24 giugno 2011, n. 17	Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)
23 agosto 2011, n. 35	Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
9 novembre 2011, n. 39	Disposizioni in materia di entrate
2 dicembre 2011, n. 40	Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici
2 dicembre 2011, n. 42	Nuova disciplina del parco Naturale regionale Sirente Velino
13 dicembre 2011, n. 43	Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali

- Per ogni legge regionale impugnata è stata elaborata una scheda di sintesi che fornisce i seguenti elementi informativi: la disposizione impugnata, i parametri costituzionali e le censure sollevate dal Governo nel ricorso, la costituzione in giudizio della Regione e gli eventuali atti regionali conseguenti, nonché l'eventuale sentenza della Corte costituzionale. Quale ulteriore elemento di analisi, viene indicato il momento dell'*iter* legislativo in cui la norma impugnata è stata inserita nel testo della legge nonché il soggetto proponente la norma stessa.

LEGGE REGIONALE	10 gennaio 2011, n. 1
Titolo	Legge finanziaria regionale 2011
Progetto di legge n.	226/2010
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	Prima
Settore di classificazione del Governo	Politiche economiche e finanziarie
Pubblicazione sul BURA	n.6 Speciale del 14/01/2011
Delibera Consiglio dei ministri	10/03/2011

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	<ul style="list-style-type: none"> - l'art. 11 (Compensi per lavoro straordinario emergenza terremoto), poiché in contrasto con gli articoli 3, 97, 117, commi 2, lettere e) e g), e 3, e 120, comma 2, della Costituzione; - l'art. 16 (Norme per l'adeguamento di tasse, canoni ed imposte regionali), per violazione degli articoli 23 e 117, comma 2, lettera e), della Costituzione; - l'art. 36 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo), per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettere e) e s), della Costituzione - l'art. 47 (Attuazione delle disposizioni di cui alla L. 244/2007), per violazione degli articoli 3, 97 e 117, comma 3, della Costituzione; - l'art. 55 (Lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica), per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione; - l'art. 63 (Proroga delle concessioni), per violazione dell'articolo 117, commi 1 e 2, lettera e), della Costituzione; - l'art. 75 (Prestazioni), per violazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; - l'art. 76 (Segni distintivi), per violazione degli articoli 18 e 117, comma 2, lettera g), della Costituzione.
Momento di inserimento	<ul style="list-style-type: none"> - art. 11: Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate; - art. 16: Aula; - art. 36: Aula; - art. 47: Aula; - art. 55: Aula; - art. 63: Aula; - art. 75: Commissione; - art. 76: Commissione.
Soggetto proponente l'emendamento	<ul style="list-style-type: none"> - art. 11: Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate; - art. 16: Minoranza; - art. 36: Minoranza; - art. 47: Trasversale; - art. 55: Maggioranza; - art. 63: Maggioranza; - art. 75: Maggioranza; - art. 76: Maggioranza.
Costituzione in giudizio della Regione	La Regione non si è costituita in giudizio.
Atti regionali conseguenti	La Regione con la l. r. L.R. 3 agosto 2011, n. 24 (Intervento di adeguamento normativo in materia di personale) si è adeguata parzialmente ai rilievi governativi disponendo, all'art. 9, l'abrogazione dell'art. 47 della l.r. 1/2011. Conseguentemente il Governo ha rinunciato parzialmente all'impugnazione della l.r. 1/2011, limitatamente all'art.47.
Pronuncia della Corte costituzionale	<p>Con sentenza n. 32 del 2012 la Corte Costituzionale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011, relativamente alla disposizione di una riduzione della tariffa per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario in favore dei residenti nella Regione Abruzzo ed alla copertura finanziaria del conseguente minor introito in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118; 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011; 5) dichiara estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 26 del

	<p>2011;</p> <p>6) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 26 del 2011;</p> <p>7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e), l) e s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 26 del 2011;</p> <p>8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nonché all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 26 del 2011;</p> <p>9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 26 del 2011.</p>
--	--

LEGGE REGIONALE	12 aprile 2011, n. 9
Titolo	Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo
Progetto di legge n.	82/2009
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	Seconda
Settore di classificazione del Governo	Politiche infrastrutturali
Pubblicazione sul BURA	n.30 del 04/05/2011
Delibera Consiglio dei ministri	16/06/2011

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	i commi 10 e 16 dell'art. 1 poiché dettano disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento risultando invasive della competenza statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. nonché di "tutela della concorrenza" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.
Momento di inserimento	Aula.
Soggetto proponente l'emendamento	Maggioranza.
Costituzione in giudizio della Regione	La Regione si è regolarmente costituita in giudizio.
Atti regionali conseguenti	
Pronuncia della Corte costituzionale	

LEGGE REGIONALE	24 giugno 2011, n. 17
Titolo	Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)
Progetto di legge n.	68/2009 (testo base) e 71/2009
Iniziativa	Mista
Commissione competente	Quinta
Settore di classificazione del Governo	Politiche socio sanitarie e culturali
Pubblicazione sul BURA	n.43 del 13/07/2011
Delibera Consiglio dei ministri	01/09/2011

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	<ul style="list-style-type: none"> - il comma 1 dell'art. 5 per violazione del principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione; - il comma 2 dell'art. 5 per lesione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica riservati alla legislazione statale dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione e per violazione del principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione; - i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 6 per lesione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica riservati alla legislazione statale dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione e per violazione del principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione; - i commi 8 e 9 dell'art. 11 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione; - il comma 3 dell'art. 15 per violazione del principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione; - il comma 4 dell'art. 15 per lesione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica riservati alla legislazione statale dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione e per violazione del principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione.
Momento di inserimento	<ul style="list-style-type: none"> - art. 5, comma 1: Commissione; - art. 5, comma 2: Aula; - art. 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7: Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate; - art. 11, commi 8 e 9: Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate; - art. 15, commi 3 e 4: Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate.
Soggetto proponente l'emendamento	<ul style="list-style-type: none"> - art. 5, comma 1: Maggioranza; - art. 5, comma 2: Trasversale; - art. 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7: Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate; - art. 11, commi 8 e 9: Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate; - art. 15, commi 3 e 4: Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate.
Costituzione in giudizio della Regione	La Regione si è regolarmente costituita in giudizio.
Atti regionali conseguenti	
Pronuncia della Corte costituzionale	<p>Con sentenza n. 161 del 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 5, dei commi 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 6, dei commi 8 e 9 dell'articolo 11, del comma 4 dell'articolo 15; - non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell'articolo 5, del comma 5 dell'articolo 6, del comma 3 dell'articolo 15.

LEGGE REGIONALE	23 agosto 2011, n. 35
Titolo	Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
Progetto di legge n.	306/2011
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	Prima
Settore di classificazione del Governo	Politiche economiche e finanziarie
Pubblicazione sul BURA	n.54 Speciale del 31/08/2011
Delibera Consiglio dei ministri	24/10/2011

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	- l'art. 3, nella parte in cui prevede che allo scopo di valorizzare l'aeroporto d'Abruzzo si provvede tramite riprogrammazione delle economie di spesa derivanti dall'attuazione della convenzione denominata "Agensud 78/88"; - l'art. 11, nella parte in cui prevede che la dotazione del fondo di cui all'art. 4, comma 5 della l.r. n.77/2000 recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" è stabilita presuntivamente per l'anno 2011 in euro 4.000.000,00; - l'art. 31, comma 4, che prevede interventi a favore dei malati oncologici. Tutte le disposizioni violerebbero l' articolo 81, comma 4, della Costituzione.
Momento di inserimento	- art. 3: Aula; - art. 11: Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate; - art. 31, comma 4: Aula;
Soggetto proponente l'emendamento	- art. 3: Maggioranza; - art. 11: Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate; - art. 31, comma 4: Maggioranza;
Costituzione in giudizio della Regione	La Regione non si è costituita in giudizio.
Atti regionali conseguenti	
Pronuncia della Corte costituzionale	

LEGGE REGIONALE	9 novembre 2011, n. 39
Titolo	Disposizioni in materia di entrate
Progetto di legge n.	322/2011
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	Prima
Settore di classificazione del Governo	Politiche economiche e finanziarie
Pubblicazione sul BURA	n.71 Speciale del 10/11/2011
Delibera Consiglio dei ministri	23/12/2011

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	- l'articolo 2 nella parte in cui modifica l'art. 3 , comma 2, lettere b) e c), della L.R. 23 agosto 2011, n. 35 relativo alla valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo; - l'articolo 5 nella parte in cui, nel modificare l'art. 31 della L.R. 23 agosto 2011, n.35, rinvia ad un provvedimento della Giunta regionale la copertura finanziaria degli interventi a favore dei malati oncologici previsti dallo stesso art. 31. Tutte le disposizioni violerebbero l' articolo 81, comma 4, della Costituzione.
Momento di inserimento	- art. 2: Aula; - art. 5: Aula.
Soggetto proponente l'emendamento	- art. 2: Trasversale; - art. 5: Trasversale.
Costituzione in giudizio della Regione	La Regione si è regolarmente costituita in giudizio.
Atti regionali conseguenti	
Pronuncia della Corte costituzionale	

LEGGE REGIONALE	2 dicembre 2011, n. 40
Titolo	Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici
Progetto di legge n.	242/2011
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	Seconda
Settore di classificazione del Governo	Politiche infrastrutturali
Pubblicazione sul BURA	n.73 del 07/12/2011
Delibera Consiglio dei ministri	27/01/2012

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	- l'articolo 2, comma 2; - l'articolo 3, comma 1. In entrambi i casi sarebbe stato violato l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione per lesione dei principi statali nella materia di legislazione concorrente quale il governo del territorio
Momento di inserimento	- art. 2, comma 2: Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate; - art. 3, comma 1: Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate.
Soggetto proponente l'emendamento	- art. 2, comma 2: Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate; - art. 3, comma 1: Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate.
Costituzione in giudizio della Regione	La Regione non si è costituita in giudizio.
Atti regionali conseguenti	
Pronuncia della Corte costituzionale	

LEGGE REGIONALE	2 dicembre 2011, n. 42
Titolo	Nuova disciplina del parco Naturale regionale Sirente Velino
Progetto di legge n.	243/2011 (testo base) e 270/2011
Iniziativa	Mista
Commissione competente	Seconda
Settore di classificazione del Governo	Politiche infrastrutturali
Pubblicazione sul BURA	n.73 del 07/12/2011
Delibera Consiglio dei ministri	27/01/2012

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	- l'articolo 5, comma 1; - l'articolo 9, comma 1. In entrambi i casi sarebbe stato violato l'articolo 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.
Momento di inserimento	- art. 5, comma 1: Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate; - art. 9, comma 1: Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate.
Soggetto proponente l'emendamento	- art. 5, comma 1: Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate; - art. 9, comma 1: Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate.
Costituzione in giudizio della Regione	La Giunta regionale con deliberazione n. 178 del 26 marzo 2012 ha disposto la non costituzione in giudizio della Regione.
Atti regionali conseguenti	La Regione, con gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 14 del 29 marzo 2012, esaminata favorevolmente nel Consiglio dei ministri del 25 maggio 2012, è intervenuta sulle norme impugnate, modificandole nel senso indicato dal Governo. Conseguentemente, il Consiglio dei ministri ha rinunciato all'impugnativa.
Pronuncia della Corte costituzionale	

LEGGE REGIONALE

Titolo

13 dicembre 2011, n. 43

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28
(Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità
di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone
sismiche) ed altre disposizioni regionali

Progetto di legge n.

303/2011

Iniziativa

Consiliare

Commissione competente

Seconda

Settore di classificazione del Governo

Politiche infrastrutturali

Pubblicazione sul BURA

n.75 del 16/12/2011

Delibera Consiglio dei ministri

03/02/2012

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	il comma 1 dell'articolo 5 ,in materia di caccia al cinghiale, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.
Momento di inserimento	Aula.
Soggetto proponente l'emendamento	Trasversale.
Costituzione in giudizio della Regione	La Giunta regionale con deliberazione n. 177 del 26 marzo 2012 ha disposto la non costituzione in giudizio della Regione.
Atti regionali conseguenti	
Pronuncia della Corte costituzionale	

IL QUADRO RIEPILOGATIVO DEI RICORSI GOVERNATIVI ANNO 2011

L'esame delle singole impugnative governative consente di fornire un quadro riassuntivo riguardante i seguenti elementi di analisi: le singole disposizioni impugnate, il momento dell'iter legislativo in cui la norma impugnata è stata inserita nel testo della legge e il soggetto proponente la norma stessa.

Legge regionale	Disposizioni impugnate	Momento di inserimento	Soggetto proponente l'emendamento
1/2011	Art. 11	Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate	
	Art. 16	Aula	Minoranza
	Art. 36	Aula	Minoranza
	Art. 47	Aula	Trasversale
	Art. 55	Aula	Maggioranza
	Art. 63	Aula	Maggioranza
	Art. 75	Commissione	Maggioranza
	Art. 76	Commissione	Maggioranza
9/2011	Art. 1, commi 10 e 16	Aula	Maggioranza
17/2011	Art. 5, comma 1	Commissione	Maggioranza
	Art. 5, comma 2	Aula	Trasversale
	art.6 commi 3, 4, 5, 6 e 7	Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate	
	Art. 11, commi 8 e 9	Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate	
	Art. 15, comma 3	Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate	
	Art. 15, comma 4	Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate	
35/2011	Art. 3	Aula	Maggioranza
	Art. 11	Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate	
	Art. 31, comma 4	Aula	Maggioranza
39/2011	Art. 2	Aula	Trasversale
	Art. 5	Aula	Trasversale


Legge regionale	Disposizioni impugnate	Momento di inserimento	Soggetto proponente l'emendamento
40/2011	Art. 2, comma 2	Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate	
	Art. 3, comma 1	Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate	
42/2011	Art. 5, comma 1	Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate	
	Art. 9, comma 1	Il p. di l. originario già conteneva le disposizioni impugnate	
43/2011	Art. 5, comma 1	Aula	Trasversale

Dalla tabella che precede si evince che, considerando le singole disposizioni impugnate, 14 di esse sono state inserite con emendamenti in Aula o in Commissione (solo in due casi), mentre 15 erano già contenute nel progetto di legge originario.

Suddividendo gli emendamenti che hanno introdotto nel testo di legge norme oggetto di impugnativa governativa, sulla base dell'appartenenza politica del soggetto proponente, risulta che:


- n. 8 sono stati proposti dalla maggioranza;
- n. 2 sono stati proposti dalla minoranza;
- n. 5 sono stati proposti congiuntamente dalla maggioranza e dalla minoranza.

LE LEGGI IMPUGNATE PER CIASCUNA REGIONE ANNO 2011




- Per completezza d'indagine si fornisce un quadro d'insieme dei dati relativi alle leggi impugnate in tutte le Regioni nell'anno 2011.
- Il grafico evidenzia che la Calabria e la Campania sono le Regioni che hanno visto il maggior numero in termini assoluti di leggi impugnate rispettivamente pari a **10** e **9**.
- Per una corretta quantificazione del fenomeno, però, il dato relativo alle leggi impugnate va letto in rapporto a quello totale delle leggi approvate da ciascuna Regione. A tal proposito si fa rinvio al paragrafo relativo alla percentuale di leggi impugnate su quelle approvate per ciascuna Regione.

IL RAPPORTO TRA LEGGI APPROVATE E LEGGI IMPUGNATE NELLE SINGOLE REGIONI ANNO 2011



- Il grafico mette a raffronto le leggi approvate e le leggi impugnate di tutte le Regioni nell'anno 2011.

LA PERCENTUALE DI LEGGI IMPUGNATE SU QUELLE APPROVATE PER CIASCUNA REGIONE ANNO 2011



- Il grafico proietta la percentuale delle leggi impugnate rispetto a quelle approvate per ciascuna Regione.
- La Regione Campania ha avuto la più alta percentuale di leggi impugnate pari al **39%** avendo avuto **9** leggi impugnate su **23** in totale approvate.
- La Regione Abruzzo si colloca, a pari merito con le Regioni Liguria e Puglia, al nono posto con una percentuale pari al **18%** di leggi impugnate, esattamente pari alla percentuale media di leggi impugnate.

**IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE:
LE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
ANNO 2011**

LE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE ANNO 2011

Nell'anno 2011 la Corte Costituzionale si è pronunciata su leggi della Regione Abruzzo con **6** sentenze e **3** ordinanze emesse nell'ambito di sette giudizi di legittimità costituzionale in via principale e due sollevati in via incidentale.

Le leggi sottoposte ad esame di costituzionalità nel corso dell'anno di riferimento sono le seguenti:

- **L.R. 23 giugno 2006, n. 20** (*Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie e all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione*), relativamente all'articolo 4, comma 1.
- **L.R. 16 luglio 2008, n. 11** (*Nuove norme in materia di commercio*), relativamente all'articolo 1, comma 135.
- **L.R. 18 dicembre 2009, n. 32** (*Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche - Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina*), relativamente all'articolo 2.
- **L.R. 18 febbraio 2010, n. 3** (*Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo*), relativamente agli articoli 1 e 2.
- **L.R. 5 maggio 2010, n. 13** (*Funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo*) relativamente agli articoli 1, comma 4, 3, comma 4, 4, comma 2, 5, commi 1 e 4.
- **L.R. 12 maggio 2010, n. 17** (*Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio*), relativamente agli articoli 5, comma 1, e 34, commi 2 e 3.
- **L.R. 14 luglio 2010, n. 24** (*Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo*) relativamente all'articolo 5.
- **L.R. 29 luglio 2010, n. 31** (*Norme regionali concernenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"*) relativamente all'articolo 6, comma 2.
- **L.R. 10 agosto 2010, n. 38** (*Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010*) relativamente all'articolo 2 e all'articolo 5, comma 4.
- **L.R. 10 dicembre 2010, n. 54** (*Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva*), relativamente all'articolo 3, comma 3.

Sulla **legge regionale n. 11/2008** la Corte Costituzionale si è pronunciata, in via incidentale, con l'**ordinanza n. 12 depositata il 12 gennaio 2011** con cui ha dichiarato la restituzione degli atti al giudice *a quo* per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione a seguito della sopravvenuta modifica della norma impugnata ad opera della L.R. n. 17 del 2010.

Sulla **legge regionale n. 13/2010** la Corte Costituzionale si è pronunciata con la **sentenza n. 122 depositata l' 11 aprile 2011** che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 4, e 4, comma 2, per violazione dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente *ex* articolo 117, comma 3, Cost.

Sulla **leggi regionali nn. 17 e 38 del 2010** (limitatamente all'articolo 2) la Corte Costituzionale si è pronunciata con la **sentenza n. 150 depositata il 21 aprile 2011** che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'articolo 34, comma 3, della L.R. 17/2010 e l'articolo 2 della L.R. 38/2010 in quanto incidenti rispettivamente sulla materia "ordinamento civile" e sulla materia "tutela della concorrenza", entrambi di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. l) e lett. e) Cost.; la medesima pronuncia ha dichiarato non fondata le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1 e 34, comma 2, anch'esse promosse in riferimento all'articolo 117, comma 2, lett. e), Cost.

Sulla **legge regionale n. 31/2010** la Corte Costituzionale si è pronunciata con l'**ordinanza n. 160 depositata il 6 maggio 2011** che ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso in virtù della sopravvenuta abrogazione della norma impugnata ad opera dell'art. 1, comma 2, della L.R. 62/2010.

Sulle **leggi regionali nn. 24 e 38 del 2010** (limitatamente all'articolo 5, comma 4) la Corte costituzionale si è pronunciata con la **sentenza n. 170 depositata il 19 maggio 2011**, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della L.R. 24/2011 e dell'articolo 5, comma 4, della L.R. 38/2010 in quanto entrambi incidenti sulla materia "ordinamento civile", di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. l) Cost.

Sulla **legge regionale n. 3/2010**, la Corte Costituzionale si è pronunciata con la **sentenza n. 213 depositata il 18 luglio 2011** che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 per violazione dell'articolo 117, comma 1, Cost. in quanto contrastanti con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza.

Sulla **legge regionale n. 20/2006**, la Corte Costituzionale si è pronunciata, in via incidentale, con la **sentenza n. 228 depositata il 22 luglio 2011** che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, per violazione dell'articolo 97 Cost.

Sulla **legge regionale n. 32/2009** la Corte Costituzionale si è pronunciata con **l'ordinanza n. 256 depositata il 30 settembre 2011** che ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

Sulla **legge regionale n. 54/2010** la Corte costituzionale si è pronunciata con la **sentenza n. 272 depositata il 21 ottobre 2011**, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, per violazione dell'articolo 81, comma 4, Cost.

Le schede che seguono forniscono un quadro analitico delle pronunce della Corte Costituzionale, ricostruendo altresì i passaggi fondamentali dell'intera procedura di legittimità costituzionale.

ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE	10-12 gennaio 2011, n. 12
Tipologia di giudizio	Giudizio in via incidentale
Leggi regionali impugnate	L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (<i>Nuove norme in materia di commercio</i>), relativamente all'articolo 1, comma 135.
Iniziativa della legge	Cons. Di Stanislao - Giunta regionale
Commissione competente	IV in materia di COMMERCIO
Materia	Commercio
Atti decisi	Ordinanza n. 141 del 2010 (T.A.R. Abruzzo - sez. Pescara)
Costituzione in giudizio della Regione	La Regione non si è costituita in giudizio

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
Art. 1, comma 135 della l.r. n. 11/2008: tale disposizione è stata censurata nella parte in cui prevede che "in occasione dello svolgimento domenicale e festivo di mercati e fiere, l'apertura facoltativa degli esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso [...] non è consentita agli esercizi della grande distribuzione".	Art. 3 Cost.: principio di eguaglianza. Art. 41 Cost.: libertà di iniziativa economica privata. Art. 117, comma 2, lett. e) Cost.: legislazione esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.	La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 12 del 2011, ha ordinato la restituzione degli atti al giudice <i>a quo</i> per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, giacché l'art. 24 della L.R. 12 maggio 2010, n. 17 ha abrogato la previsione normativa contenuta nel secondo periodo del comma 135 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 ed oggetto del giudizio di costituzionalità.

**SENTENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE 4 - 11 aprile 2011, n. 122**

Tipologia di giudizio	Giudizio in via principale
Leggi regionali impugnate	L.R. 5 maggio 2010 n. 13 (<i>Funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"</i>), relativamente agli articoli 1, comma 4, 3, comma 4, 4, comma 2, 5, commi 1 e 4
Iniziativa della legge	Giunta regionale.
Momento di inserimento delle norme impugnate	Le disposizioni impugnate erano già contenute nel progetto di legge originario.
Commissione competente	V in materia di TUTELA DELLA SALUTE.
Settore di classificazione del Governo	Politiche socio sanitarie e culturali.
Delibera del Consiglio dei ministri	24.06.2010.
Atti decisi	Ricorso n. 85 del 2010.
Costituzione in giudizio della Regione	La Regione non si è costituita in giudizio

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
Art. 1, comma 4: Attribuisce alla regioni Abruzzo e Molise la facoltà di assegnare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale ulteriori compiti di interesse nazionale ed internazionale.	La norma violerebbe l' art. 117, comma terzo, Cost. , ponendosi in contrasto il principio fondamentale in materia di tutela della salute di cui all' art. 2, comma 2, del D. Lgs. 270/1993 secondo il quale spetta in via esclusiva allo Stato l'assegnazione agli Istituti Zooprofilattici di compiti e funzioni.	La Corte costituzionale, con la sentenza n. 122 del 2011, ha dichiarato l' illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 4, e 4, comma 2, e l'infondatezza delle questioni relative agli articoli 1, comma 4, e 5, commi 1 e 4 , della L.R. n. 13 del 2010. Con riguardo alla disposizione di cui all'art. 1, comma 4 , la Corte esclude che
Art. 3, comma 4: Stabilisce che il Collegio dei revisori è composto da 3 membri, due dei quali nominati dalle Regioni ed uno dal Ministero della salute.	La norma violerebbe l' art.117, terzo comma, Cost. , ponendosi in contrasto: a) con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.16 della L. 196/2009 che prevede la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei collegi di	lo stesso alteri il riparto di competenze di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1993, limitandosi a riconoscere anche alle Regioni la facoltà di attribuire all'IZS dell'Abruzzo e del Molise ulteriori compiti e funzioni di interesse regionale. A sostegno di tale assunto, la

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
	<p>revisione delle PA; b) con il principio fondamentale in materia di tutela della salute di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 270/1993 il quale prevede che nella composizione del Collegio dei revisori dei conti degli IZS deve essere assicurata la componente ministeriale, anche se questa non può essere numericamente prevalente su quella regionale.</p>	<p>Corte richiama la precedente sentenza n. 124 del 1994 con la quale, ben prima della modifica del riparto di competenze tra Stato e Regioni apportata dal novellato Titolo V della parte II della Costituzione, veniva riconosciuta la facoltà delle Regioni di attribuire agli IZS ulteriori compiti e funzioni di interesse regionale, come conseguenza delle attribuzioni ad esse affidate «di disciplinare le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento» degli IZS, nonché «di esercitare funzioni di vigilanza amministrativa, di indirizzo e di verifica».</p>
<p>Art. 4, comma 2: nella parte in cui prevede che il Ministero della Salute individui modalità di finanziamento ulteriori rispetto a quelle già previste dal D.Lgs. 270/1993 e destinate a far fronte alle spese derivanti da nuovi compiti assegnati dalle Regioni.</p>	<p>La norma violerebbe l'art. 117, comma 3, Cost., ponendosi in contrasto il principio fondamentale in materia di tutela della salute di cui all'art.6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 270/1993 secondo il quale i servizi e i compiti aggiuntivi rispetto a quelli menzionati all'art.1 del medesimo decreto sono assicurati da finanziamenti statali o regionali a seconda che i nuovi compiti siano stati assegnati all'Istituto dallo Stato o dalle Regioni.</p>	<p>La questione concernente l'articolo 3, comma 4 della legge regionale in esame, è stata invece ritenuta fondata in virtù della non uniformità di tale disposizione con il dettato di cui all'art. 16 della legge n. 196 del 2009. L'errata individuazione quale componente del Collegio dei revisori, in rappresentanza dello Stato, del Ministro della salute in luogo di quello dell'economia e delle finanze, comporta un'indiretta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica, restando assorbita la questione sollevata in relazione alla materia «tutela della salute».</p>
<p>Art. 5, comma 1: Attribuisce al consiglio di Amministrazione funzioni di controllo.</p>	<p>La norma violerebbe l'art. 117, comma 3, Cost., ponendosi in contrasto il principio fondamentale in materia di tutela della salute di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 270/1993 secondo il quale il Consiglio di Amministrazione ha esclusivamente compiti di indirizzo; la stessa disposizione contrasta con l'art. 3, comma 5, dello stesso decreto che attribuisce le funzioni di controllo al collegio dei revisori.</p>	<p>L'illegitimità dell'articolo 4, comma 2, nella parte in cui prevede forme di finanziamento statale per compiti anche di matrice regionale, è dichiarata per il contrasto con quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 270 del 1993, principio fondamentale in</p>
<p>Art. 5, comma 4: Il direttore generale cura la gestione dell'Ente nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio d'Amministrazione.</p>	<p>La norma violerebbe l'art. 117, comma 3, Cost., ponendosi in contrasto il principio fondamentale in materia di tutela della salute di cui all'art.</p>	

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
	<p>3, commi 2 e 3 del D. Lgs. 270/1993 che individua il direttore generale quale organo titolare della rappresentanza legale e della responsabilità della gestione complessiva dell'Ente. Il C. d. A., pertanto, dovrebbe fornire solo indirizzi di carattere generale che non si possono tradurre in precise direttive impartite al direttore generale che invece, nell'esercizio delle sue funzioni, dispone di ambiti di autonomia nella responsabilità della gestione dell'Ente.</p>	<p>materia di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, norma interposta rispetto all'art. 117, terzo comma, Cost. Ad avviso della Corte, infatti, il legislatore nazionale, prevedendo rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera c) del secondo comma dell'art. 6, che il finanziamento degli istituti zooprofilattici sia assicurato in parte dallo Stato, in parte «dalle regioni [...] per le prestazioni poste a carico delle stesse», distingue chiaramente tra finanziamenti statali e regionali secondo che compiti o servizi siano stati assegnati all'Istituto dallo Stato o dalle Regioni. Diversamente, il legislatore regionale, con la disposizione censurata, pone a carico del Ministero della salute, quindi dello Stato, il compito di provvedere ad individuare ulteriori modalità di finanziamento affinché l'istituto possa assolvere, indistintamente, a compiti svolti per il Ministero e per le Regioni.</p> <p>Le questioni relative ai commi 1 e 4 dell'articolo 5 non sono state ritenute fondate in quanto basate su un erroneo assunto interpretativo del ricorrente. Nello specifico, con riguardo a quanto concerne le funzioni del Consiglio di amministrazione (art. 5, comma 1), la disposizione impugnata, affermando che «Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni d'indirizzo e controllo», non si discosta da quanto previsto dal legislatore statale relativamente alle funzioni attribuite al Consiglio di amministrazione, così come indicate nell'ultimo periodo</p>

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
		<p>dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 270/1993 ove si afferma che: «Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto». Ad avviso della Corte il termine «verifica» utilizzato dal legislatore statale per indicare uno dei compiti affidati al Consiglio di amministrazione relativamente alle attività dell'Istituto, è lessicalmente sinonimo del termine «controllo» utilizzato dal legislatore regionale ed è riferito al riscontro sul buon andamento delle attività dell'Istituto, il quale, sia nella configurazione astratta sia nella realizzazione pratica, non coincide con il controllo contabile affidato al collegio dei revisori (art. 3, comma 4, del d.lgs. 270/1993) ma si sostanzia in una verifica in ordine alla circostanza che l'amministrazione - al cui vertice è il direttore generale - si conformi nell'azione gestionale agli indirizzi dati dal Consiglio stesso nell'ambito dei suoi poteri-doveri. Anche il comma 4 dell'articolo 5, nella parte in cui prevede che «il Direttore generale, nell'ambito delle direttive del Consiglio di Amministrazione, cura la gestione dell'Istituto», non si discosta da quanto sostanzialmente previsto dal legislatore statale con l'art. 3, comma 3, del d.lgs. 270/1993, che assegna al direttore generale, oltre alla rappresentanza legale dell'Istituto, il compito di gestirlo e di dirigerne l'attività scientifica.</p>

SENTENZA DELLA**CORTE COSTITUZIONALE** 18 - 21 aprile 2011, n. 150.**Tipologia di giudizio****Giudizio in via principale****Leggi regionali impugnate**

L.R. 12 maggio 2010, n. 17 (*Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio*), relativamente agli articoli 5, comma 1, e 34, commi 2 e 3 e **L.R. 10 agosto 2010, n. 38** (*Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010*), relativamente all'articolo 2.

Iniziativa della legge

Giunta regionale (P.L. 53/2009), Consiglieri Menna e Terra (P.L. 19/2009) e Consigliere Acerbo (P.L. 112/2010), relativamente alla L.R. 17/2010; Giunta regionale relativamente alla L.R. 38/2010.

Momento di inserimento delle norme impugnate

Con riferimento alla l.r. 17/2010: la norma impugnata contenuta nell'art. 5, comma 1, era già presente nel progetto di legge originario; il comma 2 dell'art. 34 è stato integrato in Consiglio con un emendamento d'iniziativa consiliare; il comma 3 dell'art. 34 è stato aggiunto in Consiglio sulla base di più emendamenti di iniziativa consiliare.
Con riguardo alla l.r. 38/2010 la norma impugnata all'art. 2 è stata inserita in Consiglio con un emendamento di iniziativa consiliare.

Commissione competente**IV** in materia di COMMERCIO.**Settore di classificazione del Governo**

Politiche infrastrutturali

Delibera del Consiglio dei ministri

9.7.2010 (L.R. 17/2010) e 7.10.2010 (L.R. 38/2010).

Atti decisi

Ricorsi nn. 86 e 114 del 2010.

Costituzione in giudizio della Regione

La Regione si è costituita in giudizio

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
Art. 5, comma 1, L.R. 17/2010: Dispone che gli esercizi commerciali che possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco debbano avere delle superfici minime prestabilite dalla norma stessa.	Art. 117, secondo comma, lettera e): Le limitazioni di superficie previste dalla norma regionale non sono contenute nelle disposizioni nazionali (art. 5 legge 4 agosto 2006, n. 248) e, pertanto, determinano una non giustificabile disparità di trattamento con i soggetti	La Corte costituzionale, con la sentenza n. 150 del 2011, relativamente alle disposizioni di cui alla L.R. n. 17 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3 e la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5,

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
	<p>esercenti la medesima attività nelle altre zone del territorio nazionale. Per tali ragioni, la norma regionale determinerebbe un'invasione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza di cui art. 117, secondo comma lettera e).</p>	<p>comma 1, e 34, comma 2.</p> <p>La disposizione di cui all'articolo 34, comma 3 è stata dichiarata incostituzionale in quanto incidente sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, sugli aspetti che regolano la disciplina del riposo domenicale e festivo, che rientrano nella materia «ordinamento civile», attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.</p>
<p>Art. 34, comma 2, L.R. 17/2010: Dispone che si possa derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva, per un numero di 40 giornate nell'arco dell'anno, previa Ordinanza Sindacale, concertata con i Sindacati e con le Organizzazioni di categoria delle giornate di chiusura infrasettimanale.</p> <p>Art. 34, comma 3, L.R. 17/2010: Prevede che i Comuni, sentite le Associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, aderenti alle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel deliberare relativamente a dette deroghe, limitatamente alla grande distribuzione, si impegnano ad inserire nei propri atti la garanzia di assicurare a rotazione il riposo ai lavoratori per almeno la metà delle giornate di apertura domenicale o festiva, e a sostituire i lavoratori a riposo con assunzioni temporanee nelle giornate domenicali e festive, al fine di garantire e implementare l'occupabilità del settore.</p>	<p>Articolo 117, secondo comma lettere e) ed l) Cost.: tali previsioni pongono in capo ai soli operatori della grande distribuzione commerciale, obblighi nell'ambito dei rapporti contrattuali con i propri lavoratori, che non sono previsti dall'articolo 11 del d.lgs. n.114/1998, e sono quindi tali da determinare alterazioni dell'assetto concorrenziale nel settore oltre a risultare invasivi della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, considerato che le disposizioni regionali vanno ad incidere sul rapporto di lavoro subordinato disciplinato dagli appositi contratti collettivi di categoria, in violazione quindi della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile.</p>	<p>L'infondatezza della questione relativa all'articolo 5, comma 1, muove dall'assunto secondo cui la norma regionale dà attuazione al principio generale posto dalla legislazione statale in materia di tutela della salute, di cui al secondo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 223 del 2006, il quale dispone che la vendita dei farmaci da banco, di automedicazione o comunque non soggetti a prescrizione medica avvenga durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e debba essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine e, pertanto, trova il proprio titolo di legittimazione nella potestà legislativa concorrente della Regione nella materia tutela della salute di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., limitandosi a stabilire la superficie minima che deve</p>
<p>Art. 2, L.R. 38/2010: Fornisce un'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 34 della L.R. n. 17/2010, già oggetto di impugnativa governativa.</p>	<p>Articolo 117, secondo comma, lettere e), Cost.: l'interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 34, lungi dal recepire le censure governative, determinerebbe ancora alterazioni dell'assetto</p>	<p>legittimazione nella potestà legislativa concorrente della Regione nella materia tutela della salute di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., limitandosi a stabilire la superficie minima che deve</p>

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
	<p>concorrenziale nel settore e si pone in contrasto con l'art. 11 del D.Lgs. n. 114/1998, violando di conseguenza la competenza legislativa esclusiva statale nella materia di tutela della concorrenza.</p>	<p>avere l'«apposito reparto» destinato allo svolgimento di tale attività, secondo la tipologia di esercizio commerciale.</p> <p>La Corte ha fatto salvo il comma 2 dell'articolo 34 in quanto la disciplina in esso contenuta sull'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio non solo persegue il medesimo obiettivo di apertura al mercato e di eliminazione di barriere e vincoli al libero esplicarsi dell'attività economica che ha ispirato il d.lgs. n. 114 del 1998, ma ne amplia la portata liberalizzatrice, aumentando, rispetto a quanto prevede l'art. 11 di tale decreto, il numero di giornate in cui è consentita l'apertura domenicale e festiva, contribuendo, quindi, ad estendere l'area di libera scelta sia dei consumatori che delle imprese. La Regione Abruzzo, con la norma impugnata, ha esercitato la propria competenza in materia di commercio, dettando una normativa che non solo non si pone in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza, ma che produce anche effetti pro-concorrenziali, sia pure in via marginale e indiretta.</p> <p>Con la medesima sentenza e con riferimento alla L.R. n. 38 del 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 in quanto tale norma, che si autodefinisce di "interpretazione autentica",</p>

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
		<p>imponendo agli esercizi commerciali che vogliono usufruire della facoltà di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, di "compensare" ogni giornata di apertura facoltativa domenicale o festiva con una corrispondente giornata di chiusura infrasettimanale, contrariamente alla precedente che pure pretende di interpretare, invece di ampliare o, comunque, di non modificare la portata della liberalizzazione introdotta a partire dal d.lgs. n. 114 del 1998, viene a regolamentare in modo più restrittivo la materia degli orari degli esercizi commerciali e della facoltà di apertura nelle giornate domenicali e festive, traducendosi in una misura che contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.</p>

**ORDINANZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE** 20 aprile - 6 maggio 2011, n. 160

Tipologia di giudizio	Giudizio in via principale
Leggi regionali impugnate	L.R. 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali concernenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"), relativamente all'articolo 6, comma 2.
Iniziativa della legge	Giunta regionale.
Momento di inserimento delle norme impugnate	La disposizione impugnata era già contenuta nel progetto di legge originario.
Commissione competente	II in materia di RISORSE IDRICHE.
Settore di classificazione del Governo	Politiche infrastrutturali
Delibera del Consiglio dei ministri	17.9.2010.
Atti decisi	Ricorso n. 100 del 2010.
Costituzione in giudizio della Regione	La Regione si è costituita in giudizio

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
<p>Art. 6, comma 2: Dispone che "in caso di fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali, lo scarico finale rispetta i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, per i parametri della Tabella 5 dello stesso Allegato". Con tale disposizione, si prevede quindi che lo scarico in fognatura di acque reflue urbane rispetti i valori della tabella 3 all'Allegato 5 per i soli parametri di cui alla tabella 5 al medesimo allegato, escludendo, pertanto, parametri quali, ad esempio, BOD5 e COD che sono, invece, contemplati nella tabella 3.</p>	<p>Articolo 117, secondo comma, lett. s) Cost.: la norma si porrebbe in contrasto con la disciplina statale di riferimento contenuta nello stesso d.lgs. 152/2006, in quanto, nel regolamentare lo scarico finale della fognatura, prevede una riduzione del campo di applicazione della citata tabella 3 con la quale il d.lgs. 152/2006 stabilisce i valori limite di emissione degli scarichi in acque superficiali ed in fognatura. La norma regionale, quindi, dettando disposizioni confliggenti con la normativa statale di riferimento, presenta profili di illegittimità con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, ai sensi del quale</p>	<p>La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 160 del 2011 ha dichiarato l'estinzione del giudizio in quanto la Regione Abruzzo con la l.r. 22 dicembre 2010, n. 62 ha modificato la precedente norma impugnata adeguandosi alle censure sollevate dal Governo che conseguentemente ha rinunciato al ricorso.</p>

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
	lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.	

SENTENZA DELLA**CORTE COSTITUZIONALE 11 - 19 maggio 2011, n. 170****Tipologia di giudizio****Giudizio in via principale****Leggi regionali impugnate****L.R. 14 luglio 2010, n. 24** (*Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo*) relativamente all'articolo 5 e **L.R. 10 agosto 2010, n. 38** (*Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010*), relativamente all'articolo 5, comma 4.**Iniziativa della legge**

Consiglieri Nasuti, Petri, Veri, Sospiri, Pagano, Chiavaroli Ricardo relativamente alla L.R. 24/2010; Giunta regionale relativamente alla L.R. 38/2010.

Momento di inserimento delle norme impugnateCon riferimento alla l.r. 24/2010, la norma impugnata contenuta nell'art. 5 è stata inserita in Consiglio con un emendamento di iniziativa consiliare.
Con riguardo alla l.r. 38/2010 la norma impugnata contenuta nell'art. 5, comma 4, è stata inserita anch'essa in Consiglio con un emendamento di iniziativa consiliare.**Commissione competente****IV** in materia di TRASPORTI (L.R. 24/2010) e in materia di COMMERCIO (L.R. 38/2010).**Settore di classificazione del Governo**

Politiche infrastrutturali

Delibera del Consiglio dei ministri

17.09.2010 (L.R. 24/2010) e 7.10.2010 (L.R. 38/2010).

Atti decisi

Ricorsi nn. 94 e 114 del 2010.

Costituzione in giudizio della Regione

La Regione si è costituita in giudizio

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
Articolo 5 della L.R. 24/2010: Dispone la possibilità per i dirigenti di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale confermando tutti i contratti di collaborazione ad enti ed organismi regionali non solamente quelli legati ad attività aeroportuale.	Articoli 3 e 97 Cost.: La generica previsione della norma oltre a porsi in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della PA di cui agli articoli 3 e 97 Cost. consentirebbe un generalizzato meccanismo di proroga dei rapporti in essere senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti dall' art. 7, comma 6 del d. lgs. n.165/2001 . La norma inoltre violerebbe	La Corte costituzionale, con la sentenza n. 170 del 2011 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle due disposizioni impugnate , in quanto vertenti in una materia, l'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ovvero in un campo precluso all'intervento del legislatore regionale quand'anche la sua finalità sia quella di conformarsi alla disciplina statale.

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
	<p>l'art.117, secondo comma lettera l) Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello stato i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile.</p> <p>Sarebbe inoltre violato l'art.9, comma 28, del d. l. 78/2010 come convertito in legge n.122/2010 quale norma interposta rispetto all'articolo 117, comma 3, Cost. in quanto il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. La norma statale precisa che il ricorso a personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa può avvenire nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.</p>	
<p>Art. 5, comma 4, della L.R. 38/2010: La norma prevede genericamente, "al fine di consentire l'ordinata conclusione dei progetti in itinere", la possibilità, per i dirigenti regionali, di prorogare i contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale. Si prevede, inoltre, che tali proroghe possano essere disposte anche più volte, purché siano necessarie alla definizione dei programmi di lavoro e/o dei progetti per i quali i rapporti sono in corso e nel rispetto, comunque, delle norme generali di finanza pubblica.</p>	<p>Articoli 3, 97 e 117, comma 2, lett. l), Cost.: La norma ripropone la stessa disposizione contenuta nell'art. 5 della L.r. n. 24/2010, già sottoposta al giudizio di legittimità dinanzi la Corte Costituzionale. La generica previsione, oltre a porsi in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost., consente un generalizzato meccanismo di proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 7, comma 6, del d.l.vo n. 165/2001. La norma viola altresì l'art. 117, secondo comma lettera l) Cost. che riserva allo stato l'ordinamento civile.</p>	

**SENTENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE 4-18 luglio 2011, n. 213**

Tipologia di giudizio	Giudizio in via principale
Leggi regionali impugnate	L.R. 18 febbraio 2010, n. 3 (<i>Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo</i>), relativamente agli articoli 1 e 2.
Iniziativa della legge	Giunta regionale.
Momento di inserimento delle norme impugnate	Le disposizioni impugnate erano già contenute nel progetto di legge originario.
Commissione competente	IV in materia di TURISMO.
Settore di classificazione del Governo	Politiche infrastrutturali
Delibera del Consiglio dei ministri	16.04.2010.
Atti decisi	Ricorsi nn. 66,67 e 68 del 2010.
Costituzione in giudizio della Regione	La Regione si è costituita in giudizio

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
<p>Articolo 1: Prevede la possibilità di estendere, su richiesta del concessionario, la durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere fino ad un massimo di venti anni in ragione dell'entità degli investimenti effettuati.</p> <p>Articolo 2: Prevede che l'estensione della durata della concessione è applicabile anche alle nuove concessioni, per le quali, alla data della presentazione della legge, sia in corso il procedimento di rilascio della concessione demaniale.</p>	<p>Art. 117, comma 1, e 117, comma 2, lettere a) ed e) Cost.: La disposizione, prevedendo il diritto di insistenza a favore del soggetto già possessore della concessione, determina disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione della libertà di stabilimento di cui all'art.43 del Trattato. A ciò si aggiunge che la norma in esame non prevede alcuna forma di procedura selettiva consentendo la proroga automatica della concessione. La norma viola l'art.117, comma 1, Cost. in quanto non coerente con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di</p>	<p>La Corte costituzionale, con la sentenza n. 213 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle due norme. Con riguardo all'articolo 1 della L.R. 3 del 2010 il Giudice delle leggi ha rilevato come il legislatore regionale, nel sancire la possibilità di estendere la durata delle concessioni demaniali in corso, ha posto una disciplina che, violando quella introdotta dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009, eccede dalle sue competenze. Quest'ultima disposizione, infatti, rende solo possibile – in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare – il rilascio di nuove</p>

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
	<p>stabilimento e tutela della concorrenza violando gli articoli 43 e 81 del trattato CE. La norma viola altresì l'art.117, comma 2 lett. a) in relazione ai rapporti con l'unione Europea e l'art.117, comma 2, lett. e) in materia di tutela della concorrenza.</p>	<p>concessioni di durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni. La norma impugnata, diversamente, prevede la possibilità di estendere la durata delle concessioni in atto fino al limite di venti anni. Il legislatore regionale attribuisce, dunque, al titolare della concessione la possibilità di ottenerne la proroga (seppure in presenza dei presupposti indicati dal richiamato art. 3) e, in tal modo, «viola l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti, la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti» (cfr., sentenza n. 180 del 2010).</p> <p>Con riferimento all'art. 2 della L.R 3 del 2010 la Corte precisa che per effetto del collegamento con quanto previsto all'articolo 1 è evidente che l'estensione in esso prevista è subordinata all'entità degli investimenti,</p>

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
		<p>secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 253, della legge n. 296 del 2006, che ha introdotto l'art. 3, comma 4-bis, del d.l. n. 400 del 1993. Ad avviso della Corte, il fatto che l'art. 2 si riferisca a nuove concessioni e, quindi, non disponga alcuna proroga o modifica di quelle in corso, non esclude la sua illegittimità; ciò in quanto il rilascio delle concessioni demaniali marittime e, quindi, le regole che disciplinano l'accesso ai relativi beni da parte dei potenziali concessionari, sono aspetti che rientrano nella materia della tutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, di cui l'art.1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 è espressione.</p>

**SENTENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE 19-22 luglio 2011, n. 228**

Tipologia di giudizio	Giudizio in via incidentale
Leggi regionali impugnate	L.R. 23 giugno 2006, n. 20 (<i>Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie e all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione</i>), relativamente all'articolo 4, comma 1.
Iniziativa della legge	Giunta regionale.
Momento di inserimento delle norme impugnate	La disposizione impugnata era già contenuta nel progetto di legge originario.
Commissione competente	V in materia di SANITA'.
Materia	Tutela della Salute
Atti decisi	Ordinanza 347 del 2010 (Corte d'Appello di L'Aquila).
Costituzione in giudizio della Regione	La Regione si è costituita in giudizio

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
Articolo, 4, comma 1: Prevede che gli incarichi di direttore amministrativo, direttore sanitario in corso nelle Aziende sanitarie d'Abruzzo non conferiti dai Direttori Generali in carica alla data di entrata in vigore della legge cessano, se non confermati, entro tre mesi dalla data di insediamento del nuovo Direttore Generale. Dispone altresì che nessun compenso e indennizzo è corrisposto al direttore amministrativo o direttore sanitario in caso di mancata conferma.	Art. 97, comma 1, e 98, comma 1, Cost.: Secondo il Collegio rimettente, la disposizione legislativa violerebbe gli artt. 97, primo comma, e 98, primo comma, Cost., in quanto - prevedendo il potere «discrezionale, incondizionato ed assoluto del direttore generale di una Azienda USL di rimuovere sia il direttore sanitario che quello amministrativo (o entrambi) dalle loro cariche» - si porrebbe in contrasto con i principi espressi dalle predette disposizioni costituzionali, secondo le quali «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione» e «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione».	La Corte costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2011 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione normativa impugnata, confermando il suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale con il quale, nel ricondurre a sistema il rapporto tra indirizzo politico ed azione amministrativa, ha chiarito che i meccanismi di decadenza automatica, cioè del cosiddetto <i>spoils system</i> , si pongono in contrasto con l'art. 97 Cost. quando essi siano riferiti a figure dirigenziali non apicali ovvero a titolari di uffici amministrativi per i quali non assuma rilievo, in via esclusiva o prevalente, il criterio «della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
		<p>nomina» (sentenza n. 34 del 2010), ciò in quanto i predetti meccanismi pregiudicano il buon andamento dell'azione amministrativa, incidendo sulla sua continuità ed introducendo elementi di parzialità, nonché sottraggono all'interessato, con la decadenza automatica e/o discrezionale dell'incarico, la valutazione oggettiva dei risultati conseguiti (sentenze n. 224 e n. 34 del 2010; n. 390, n. 351 e n. 161 del 2008; n. 104 e n. 103 del 2007). La Corte ha pertanto ritenuto che i meccanismi di decadenza automatica, nei quali debbono essere inclusi anche quelli che si manifestano nel senso della cessazione del rapporto in caso di mancata conferma entro un ridotto periodo temporale - mancata conferma che è decisa sulla base di una determinazione del tutto discrezionale, e come tale non sottoposta né sottoponibile a controllo giurisdizionale - «si pongono in contrasto con l'art. 97 Cost. - sotto il duplice profilo dell'imparzialità e del buon andamento - in quanto pregiudicano la continuità dell'azione amministrativa, introducono in quest'ultima un elemento di parzialità, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall'incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall'accertamento oggettivo dei risultati conseguiti».</p> <p>Conseguentemente, è stata più volte dichiarata l'illegittimità costituzionale di meccanismi di <i>spoils system</i> relativi ad incarichi dirigenziali</p>

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
		comportanti l'esercizio di compiti di gestione (da ultimo, sentenze nn. 124 del 2011, 224 e 34 del 2010, 104 del 2007).

ORDINANZA DELLA**CORTE COSTITUZIONALE 20 luglio - 30 settembre 2011, n. 256****Tipologia di giudizio****Giudizio in via principale****Leggi regionali impugnate****L.R. 18 dicembre 2009, n. 32** (Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche - Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina), relativamente all'articolo 2.**Iniziativa della legge**

Consiliare (P.L. nn. 80, 88 e 104 del 2009), Giunta regionale (P.L. 99 del 2009).

Commissione competente**II** in materia di AMBIENTE-GOVERNO DEL TERRITORIO-ENERGIA**Settore di classificazione del Governo**

Politiche infrastrutturali

Delibera del Consiglio dei ministri

04.02.2010.

Atti decisi

Ricorso n. 25 del 2010.

Costituzione in giudizio della Regione

La Regione si è costituita in giudizio

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
<p>Articolo 2: sostituisce l'art.1 della L.R. 2/2008 come modificato dalla L.R. 14/2008. Il novellato art. 1 vieta le attività di prospezione, ricerca estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi liquidi nelle aree ivi indicate di particolare sensibilità o destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole e di pregio. Il comma 3 dello stesso art. 1 aggiunge che «le aree del territorio regionale sulle quali è consentito lo svolgimento delle attività, ai sensi della presente legge, e quelle sulle quali è fatto divieto di esercitare dette attività, sono individuate sulla base del piano di settore, approvato secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 6-bis della</p>	<p>Art. 117, comma 1, Cost.: principi comunitari di libertà di circolazione delle persone e di stabilimento di cui agli articoli 43 e 49 del Trattato UE. Art. 41 Cost.: principio di libertà di iniziativa economica privata. Art. 118 Cost.: funzioni amministrative statali. L. 23 agosto 2004, n.239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia): pone i principi fondamentali in materia energetica ai sensi dell'art.117, terzo comma, Cost.</p>	<p>La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 160 del 2011 ha dichiarato l'estinzione del giudizio in quanto la Regione Abruzzo con l'articolo 1 della l.r. 9 novembre 2010, n.48 ha modificato la precedente norma impugnata adeguandosi alle censure sollevate dal Governo che conseguentemente ha rinunciato al ricorso. La rinuncia è stata accettata dalla Regione.</p>

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo)».		

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE	17-21 ottobre 2011, n. 272
Tipologia di giudizio	Giudizio in via principale
Leggi regionali impugnate	L.R. 10 dicembre 2010, n. 54 (<i>Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate:disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva</i>), relativamente all'articolo 3, comma 3.
Iniziativa della legge	Giunta regionale.
Momento di inserimento delle norme impugnate	La norma impugnata contenuta nell'art. 3, comma 3, è stata inserita in Consiglio con un emendamento d'iniziativa consiliare.
Commissione competente	IV in materia di TRASPORTI.
Settore di classificazione del Governo	Politiche infrastrutturali
Delibera del Consiglio dei ministri	9.2.2011.
Atti decisi	Ricorso n. 8 del 2011.
Costituzione in giudizio della Regione	La Regione non si è costituita in giudizio

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
Articolo 3, comma 3: Tale norma quantifica in 1.000.000,00 di euro l'importo degli oneri relativi agli interventi per gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno, imputandoli al capitolo di spesa 1823303 - UPB 06.02.006.	Art. 81, comma 4, Cost.: Il capitolo di spesa indicato per la copertura degli oneri risulterebbe privo della necessaria copertura finanziaria, in contrasto con l'art. 81, comma 4 della Costituzione.	La Corte costituzionale, con la sentenza n. 272 del 2011 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate in quanto, diversamente da quanto in essa stabilito, lo stanziamento, già iscritto in precedenti capitoli di spesa e ridenominato «Interventi per gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno», non è disponibile nel bilancio di previsione del 2010, come si evince dal documento relativo al bilancio di previsione del 2010 pubblicato sul BURA del 15 gennaio 2010 n. 1 straordinario (l'attualità delle cui risultanze al successivo dicembre non è

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E NORME INTERPOSTE	DECISIONE DELLA CORTE
		contestata dalla Regione che ha ritenuto di non costituirsi). Per tale ragione, non esistendo alcuna copertura per far fronte agli oneri finanziari derivanti dallo stesso articolo, la disposizione impugnata è ritenuta lesiva dell'art. 81, comma 4, Cost.

PARTE SECONDA
GLI ANNI 2009, 2010, 2011 A CONFRONTO

NOTA DI SINTESI
ANNI 2009, 2010, 2011

ANNI 2009, 2010, 2011

I PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI	<p>Nei primi tre anni della IX Legislatura sono stati presentati in totale 361 progetti di legge. L'anno 2010 è quello che ha visto la presentazione del maggior numero di progetti di legge (132).</p> <p>I Consiglieri hanno presentato in totale 262 progetti di legge, mentre la Giunta regionale 99.</p> <p>Il tasso di successo, calcolato sul totale dei progetti di legge presentati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 è per la Giunta regionale pari al 72%, mentre per l'iniziativa consiliare è pari al 32%.</p> <p>Individuando l'appartenenza politica dei 262 progetti di legge d'iniziativa consiliare, risulta che 108 sono di iniziativa della maggioranza, mentre 139 sono di iniziativa della minoranza e 15 sono di iniziativa trasversale dal momento che i consiglieri firmatari appartengono a gruppi di entrambi gli schieramenti.</p> <p>Il macrosettore d'intervento maggiormente interessato dall'iniziativa legislativa è stato quello dei "Servizi alle persone e alla comunità" con il 91 progetti di legge presentati.</p> <p>La Seconda e la Quinta Commissione consiliare sono quelle che hanno avuto il maggior numero di progetti di legge assegnati pari rispettivamente a 87 e 86.</p>
LE LEGGI REGIONALI	<p>Nei primi tre anni della IX Legislatura il Consiglio regionale ha approvato 138 leggi con una media di 3,8 leggi per mese.</p> <p>Delle 138 leggi, 67 sono di iniziativa consiliare, 64 della Giunta e 7 di iniziativa mista. Pertanto il Consiglio regionale ha contribuito in misura maggiore alla produzione legislativa relativa ai primi tre anni della IX Legislatura.</p> <p>Il macrosettore che più di ogni altro è stato oggetto di intervento legislativo è quello del "Territorio, ambiente ed infrastrutture" con 32 leggi.</p> <p>La Quarta Commissione consiliare ha licenziato il maggior numero di leggi pari a 40.</p> <p>Considerando la tipologia di potestà legislativa esercitata, 94 leggi sono espressione di potestà legislativa concorrente, mentre 44 di potestà legislativa residuale regionale.</p> <p>Per quanto riguarda la tipologia di normazione, i primi tre anni della IX Legislatura hanno visto l'approvazione di 45 leggi di settore e di 68 leggi di manutenzione che sono intervenute in qualsiasi modo su un testo</p>

normativo previgente.

Considerando la tecnica redazionale utilizzata, le leggi regionali dei primi tre anni della IX Legislatura possono suddividersi in **63** leggi classificabili come testo nuovo , **70** come novella e **5** come testo misto.

L'esame dell'attività emendativa delle Commissioni consiliari e dell'Aula sui progetti di legge esaminati, ha evidenziato che **25** leggi non hanno subito alcun emendamento né in Commissione, né in Aula vedendo l'approvazione finale del testo normativo così come proposto; le restanti **113** leggi hanno comunque subito emendamenti o in Commissione, o in Aula o in entrambe.

GLI STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

Nel corso dei primi tre anni della IX Legislatura, la riduzione del volume della legislazione è stata effettuata da **15** leggi regionali di settore che hanno disposto, in totale, l'abrogazione espressa di **63** leggi regionali previgenti.

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni di *drafting* formale effettuate dal Servizio Legislativo, Qualità della legislazione e Studi, è risultato che nei primi tre anni della IX Legislatura le Commissioni consiliari per **51** leggi licenziate (pari al **37%**) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per **17** leggi licenziate (pari al **12%**) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per **11** leggi (pari all'**8%**) non hanno recepito le segnalazioni, mentre per **30** leggi (pari al **22%**) il Servizio non ha effettuato alcuna segnalazione dal momento che o il testo del progetto di legge era già *ab origine* in linea con le regole di *drafting* o il Servizio ha collaborato con il proponente alla stesura dell'articolato. Si segnala che per **24** leggi (pari all'**17%**) non è stato possibile elaborare la scheda istruttoria e per **5** leggi (pari al **4%**) non è stato possibile verificare il grado di adeguamento.

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni relative all'analisi tecnico-normativa (ATN) è risultato che nei primi tre anni della IX Legislatura le Commissioni consiliari per **11** leggi licenziate (pari al **8%**) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per **9** leggi licenziate (pari al **6%**) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per **21** leggi (pari al **15%**) non hanno

recepito le segnalazioni, mentre per **72** leggi (pari al **50%**) le osservazioni del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi non hanno evidenziato contrasti del progetto di legge con l'ordinamento costituzionale, comunitario, statale e regionale nonché con la giurisprudenza della Corte costituzionale.

Nel corso dei primi tre anni della IX Legislatura sono state introdotte in totale **5** clausole valutative.

Nei primi tre anni della IX Legislatura, **46** leggi contengono rinvii a **173** atti attuativi dei quali **164** di Giunta regionale e **9** di Consiglio.


IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

Nei primi tre anni della IX Legislatura su **138** leggi approvate, sono state impugnate dal Governo, in via principale, **24** leggi regionali con una percentuale pari al **17%**.

Nei primi tre anni della IX Legislatura, la Corte costituzionale si è pronunciata con **10** sentenze e **5** ordinanze su pregressi ricorsi presentati dal Governo avverso leggi regionali e con **2** sentenze e **1** ordinanza su ricorsi in via incidentale.


**I PROGETTI DI LEGGE
ANNI 2009, 2010, 2011**

I PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI ANNI 2009, 2010, 2011




- Il grafico evidenzia che nei primi tre anni della IX Legislatura, l'anno 2010 è quello che ha visto la presentazione del maggior numero di progetti di legge (132).
- In totale nei primi tre anni della IX Legislatura sono stati presentati in totale 361 progetti di legge.

I PROGETTI DI LEGGE SUDDIVISI PER SOGGETTO PROPONENTE ANNI 2009, 2010, 2011




- I dati riportati nel grafico relativi all'esercizio dell'iniziativa legislativa nei primi tre anni della IX Legislatura confermano la tendenza, già rilevata nei precedenti rapporti, relativa alla netta prevalenza numerica dei progetti di legge di iniziativa consiliare rispetto a quelli presentati dalla Giunta.
- In totale nei primi tre anni della IX Legislatura la Giunta regionale ha presentato **99** progetti di legge mentre i Consiglieri regionali hanno presentato **262** progetti di legge.

I PROGETTI DI LEGGE E RELATIVO TASSO DI SUCCESSO DAL 1° GENNAIO 2009 AL 31 DICEMBRE 2011




- Il tasso di successo dell'iniziativa legislativa di Giunta e di Consiglio (ovvero il rapporto tra i progetti presentati e quelli divenuti legge), è calcolato sul totale dei progetti di legge presentati dal 1° gennaio 2009 dal momento che un progetto di legge non necessariamente conclude il suo *iter* procedimentale nello stesso anno di presentazione.
- Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 risulta confermata la tendenza secondo cui, mentre nella fase dell'iniziativa il contributo consiliare è decisamente superiore a quello della Giunta, il dato si rovescia del tutto facendo riferimento alle leggi effettivamente approvate.
- Dai dati riportati nel grafico si può ricavare che il tasso di successo dei progetti di legge di iniziativa della Giunta è pari al **72%** e, dunque, sensibilmente superiore a quello dei progetti d'iniziativa consiliare che si attesta, invece, al **32%**.

L'ESITO DEI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 31 DICEMBRE 2011




- Il grafico suddivide per soggetto proponente i dati relativi ai progetti di legge presentati, approvati, confluiti, giacenti e ritirati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.
- E' opportuno precisare che, per progetti di legge confluiti si intendono quelli che hanno comunque concluso il loro *iter* procedimentale essendo stati abbinati ad un altro testo vertente su materia identica ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. Per progetti di legge giacenti si intendono, invece, quelli assegnati alle Commissioni consiliari competenti per la relativa trattazione, ma non ancora da esse esaminati e licenziati.
- A conclusione dell'analisi dell'iniziativa legislativa relativa agli anni 2009, 2010 e 2011, si può delineare uno scenario costituito da alcuni elementi forti quali:
 - un'abbondante iniziativa legislativa pari in totale a **361** progetti di legge presentati;
 - un sovraccarico di atti giacenti pari in totale a **191** progetti di legge dei quali ben l'**85%** è di iniziativa consiliare;
 - uno squilibrio fra gli attori istituzionali titolari dell'iniziativa legislativa in quanto è evidente la maggiore probabilità di approvazione delle proposte di Giunta.

I PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA CONSILIARE SUDDIVISI PER GRUPPI DI APPARTENENZA ANNI 2009, 2010, 2011



- Il grafico mette a confronto la ripartizione tra maggioranza, minoranza ed aggregazioni trasversali dell'iniziativa legislativa consiliare negli anni 2009, 2010 e 2011.
- Si evidenzia, nell'anno 2011, un incremento dell'iniziativa legislativa consiliare di maggioranza, nonché una lieve flessione di quella di minoranza.
- L'anno 2010 ha visto un incremento del numero di progetti di legge d'iniziativa trasversale.
- In totale nei primi tre anni della IX Legislatura la maggioranza ha presentato **108** progetti di legge mentre la minoranza ne ha presentati **139**; le iniziative trasversali sono state in totale **15**.


LA DISTRIBUZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER MACROSETTORI D'INTERVENTO ANNI 2009, 2010, 2011



- Il grafico mette a confronto il numero dei progetti di legge presentati negli anni 2009, 2010 e 2011 suddivisi nei sei macrosettori d'intervento legislativo.
- Si evidenzia che negli anni 2009 e 2010 il macrosettore "Servizi alle persone e alla comunità" è quello che ha visto il maggior numero di interventi legislativi pari rispettivamente a **30** e **37**; nell'anno 2011 il macrosettore "Finanza regionale" è quello che ha visto il maggior numero di interventi legislativi pari a **26**.
- L'anno 2010 è quello che ha visto il maggior numero di interventi legislativi "multisetore" pari a **4**.
- La tabella che segue riporta per ciascun macrosettore il totale dei progetti di legge presentati nei primi tre anni della IX Legislatura. Si evidenzia che il macrosettore "Servizi alle persone e alla comunità" ha visto la presentazione del maggior numero di progetti di legge pari a **91**.

MACROSETTORE	Totale progetti di legge nei primi tre anni della IX Legislatura
Ordinamento istituzionale	57
Sviluppo economico ed attività produttive	78
Territorio, ambiente ed infrastrutture	82
Servizi alle persone e alla comunità	91
Finanza regionale	48
Multisetore	5

LA SUDDIVISIONE NUMERICA E PERCENTUALE DEI PROGETTI DI LEGGE PER COMMISSIONE COMPETENTE ANNI 2009, 2010, 2011




- Il grafico illustra, in percentuale, l'assegnazione alle Commissioni competenti per materia dei progetti di legge presentati in totale negli anni 2009, 2010 e 2011.
- Il dato complessivo che si rileva è che nel triennio in osservazione le Commissioni consiliari II e V sono quelle che hanno avuto la più alta percentuale di progetti di legge assegnati pari rispettivamente al **24%** e **23,7%**.

L'ESITO DEI PROGETTI DI LEGGE ASSEGNATI ALLE COMMISSIONI COMPETENTI ANNI 2009, 2010, 2011

- La tabella riporta, per ciascuna Commissione consiliare, il dato complessivo relativo agli anni 2009, 2010 e 2011 dei progetti di legge assegnati suddivisi a seconda che gli stessi abbiano concluso il loro *iter* in Commissione, siano stati ritirati o siano ancora giacenti.
- I dati evidenziano che la Seconda e la Quinta Commissione consiliare hanno avuto assegnati il maggior numero di progetti di legge pari rispettivamente a **87** e **86**. Di questi però, la Seconda Commissione ne ha approvati **38** pari al 44%, mentre la Quinta Commissione ne ha approvati **18** pari al 21%.
- La Quinta Commissione consiliare ha il maggior numero di progetti di legge giacenti, cioè **66**, pari al 77%.

Commissioni	Progetti di legge			
	Assegnati	Approvati e confluìti	Ritirati	Giacenti
I (Bilancio e Affari Generali)	61	38	4	19
II (Governo del territorio - Lavori pubblici - Ordinamento uffici e Enti locali)	87	38	3	46
III (Agricoltura)	31	12	0	19
IV (Industria e Commercio - Turismo)	83	44	5	34
V (Affari sociali e Tutela della salute)	86	18	2	66
VI (Politiche europee, internazionali e programmi della Commissione europea)	4	4	0	0
Speciale per la legge elettorale e per le modifiche e l'attuazione dello Statuto	11	3	2	6



- Il grafico proietta, in una visione d'insieme, i dati riportati nella tabella precedente.

**LE LEGGI REGIONALI
ANNI 2009, 2010, 2011**

LE TEMATICHE AFFRONTATE DALLA PRODUZIONE LEGISLATIVA DALL'INIZIO DELLA LEGISLATURA AL 31 DICEMBRE 2011

Prima di dare un quadro d'insieme dei settori che maggiormente sono stati oggetto di intervento legislativo nei primi tre anni della IX Legislatura, merita una particolare segnalazione la l.r. 26/2010 relativa alla "*Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione*" che è nata con l'obiettivo di dettare criteri, principi e regole da applicare e seguire affinché sia assicurata la qualità del sistema normativo regionale.

Tra le **138** leggi approvate, diverse ed importanti sono state le leggi di settore che meritano una peculiare segnalazione.

- Per il **riordino normativo** si segnala la l.r. 40/2010 contenente il "Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari" che ha proceduto al riordino della legislazione esistente in materia con la contestuale abrogazione di ben **39** leggi previgenti. Tale testo unico, peraltro di iniziativa consiliare, ha rivestito un ruolo determinante nel far sì che, nella storia della Regione Abruzzo, l'anno 2010 risulti, dopo il 2000, quello che ha visto il Legislatore regionale maggiormente impegnato in un'attività di semplificazione del sistema normativo regionale con l'abrogazione di **46** leggi. La legge va altresì segnalata per la **riduzione dei costi della politica** poichè prevede la riduzione dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali nella misura del **55%** dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati (in passato era pari al 65%). Stabilisce altresì il divieto di cumulo delle indennità, una penale per le giornate di assenza per i Consiglieri che non partecipano alle sedute degli organismi istituzionali. Importanti sono le novità in materia di assegno vitalizio con lo spostamento a **65 anni** dell'età minima per la corresponsione dell'assegno (prima pari a 55 anni) e con una riduzione dell'assegno vitalizio al **75%** dell'indennità mensile percepita dai componenti della Camera dei Deputati (prima pari all'85%). Si segnala altresì, sempre nell'ottica della **riduzione dei costi della politica**, la l.r. 36/2011 che, a partire dalla X legislatura regionale, ha soppresso l'istituto dell'assegno vitalizio, fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio e di reversibilità alla data di entrata in vigore della legge stessa.
- Per il **riordino degli Enti regionali** si segnalano: la l.r. 4/2009 che detta principi generali in materia di riordino degli enti regionali e successivamente le leggi di soppressione dei singoli enti come la l.r. 32/2010 che ha soppresso l'Azienda regionale per l'edilizia e il territorio (ARET), la l.r. 17/2011 che ha riordinato le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), la l.r. 23/2011 che ha riordinato le funzioni regionali in materia di aree produttive, la l.r. 29/2011 che ha soppresso l'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo (ARSSA), la l.r. 30/2011 che ha soppresso l'Azienda di promozione turistica della Regione Abruzzo (APTR), la l.r. 32/2011 che ha soppresso

l'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro.

L'evento che ha sicuramente condizionato l'attività legislativa regionale è stato quello del tragico sisma del 6 aprile 2009.


Da tale data il Consiglio regionale è stato impegnato a fronteggiare l'emergenza già con la legge finanziaria (L.R. 6/2009) che è approdata in Aula pochissimi giorni dopo l'evento e si apre con un capo contenente disposizioni urgenti conseguenti al sisma; seguono altre leggi dettate dalla necessità di far fronte all'emergenza post-terremoto: la L.R. 9/2009 che contiene disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree dell'aquilano colpite dall'evento sismico, la L.R. 15/2009 che contiene essenzialmente interventi volti a fronteggiare l'emergenza terremoto in materia di trasporto pubblico locale, la L.R. 18/2009 che reca interventi sempre in materia di trasporto pubblico locale, in favore degli studenti e dei lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma. Anche il 2010 ha visto il Consiglio regionale nuovamente impegnato ad affrontare tematiche collegate all'emergenza determinata dal sisma con l'approvazione della l.r. 19/2010 relativa all'"Istituzione dell'osservatorio sulla ricostruzione", della l.r. 21/2010 finalizzata ad incentivare la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma e con la l.r. 33/2010 contenente "Misure a sostegno della mobilità delle persone colpite dal sisma che non abbiano fatto ancora rientro presso i comuni di residenza o limitrofi". Si segnala altresì la l.r. 28/2011 contenente "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche". Da ultimo la l.r. 41/2011, con lo scopo di superare le criticità di ordine sociale conseguenti all'evento sismico del 2009, ha previsto una serie di azioni utili a favorire l'adeguamento delle infrastrutture e lo sviluppo di progetti necessari per favorire l'aggregazione sociale con particolare riferimento ai giovani, agli studenti universitari e agli anziani.

- In merito ai **rapporti della Regione con l'Unione europea** si segnalano: la l.r. 22/2009 che ha disciplinato la partecipazione regionale al procedimento di formazione della normativa comunitaria e le procedure di attuazione degli obblighi comunitari; la l.r. 5/2010, che ha adeguato l'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla Direttiva del 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Inoltre, con la l.r. 59/2010, il Consiglio regionale ha approvato la prima legge comunitaria regionale e con la l.r. 44/2011 la seconda legge comunitaria regionale.
- Per quanto riguarda **il governo del territorio** si segnalano: la l.r. 16/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio" volta al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente, dei beni storici, culturali, paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio; la l.r. 7/2010 contenente disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e la l.r. 31/2010 che ha dato la prima attuazione del D.Lgs. 152/2006 contenente norme in materia ambientale relativamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e

di gestione delle risorse idriche. Si segnalano inoltre la l.r. 9/2011 che ha disciplinato l'organizzazione del Servizio Idrico integrato regionale, la l.r. 10/2011 che promuove il recupero ai fini residenziali dei sottotetti, la l.r. 25/2011 che contiene disposizioni in materia di acque. Da ultimo, la l.r. 42/2011 ha dettato la nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino.


- Per quanto riguarda **lo sviluppo delle attività produttive**, si segnalano la l.r. 30/2009 che introduce per la prima volta nel sistema normativo regionale una disciplina organica delle tre tipologie di apprendistato previste dal D. Lgs. 276/2003, la l.r. 37/2010 che ha lo scopo di favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori produttivi, la l.r. 53/2010 contenente norme per la tutela dei consumatori, la l.r. 5/2011 che promuove e riconosce i distretti agroalimentari di qualità, la l.r. 18/2011 che promuove l'agricoltura sociale.
- Si segnala altresì il nuovo **Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale**, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, che ha adeguato il sistema di funzionamento del Consiglio alle novità introdotte dalla riforma costituzionale del Titolo V e dal nuovo Statuto regionale. Il nuovo regolamento ha scelto come fulcro del funzionamento del Consiglio il metodo della programmazione. Data la complessità della riforma, è stata posta particolare attenzione alle norme transitorie cercando da un lato, di garantire che il nuovo Regolamento trovasse applicazione in tempi rapidi; dall'altro, di consentire un approccio costruttivo e graduale con la riforma, individuando per alcune disposizioni un'efficacia differita.

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA ANNI 2009, 2010, 2011



- Il grafico illustra la produzione legislativa della Regione negli anni 2009, 2010 e 2011.
- L'anno 2010 è quello che ha visto l'approvazione del maggior numero di leggi pari a **62**.
- I primi tre anni della IX Legislatura hanno visto in totale l'approvazione di **138** leggi.

IL TASSO MENSILE DI LEGISLAZIONE ANNI 2009, 2010, 2011




- Per tasso di legislazione si intende il numero di leggi approvate dal Consiglio regionale in un'unità di tempo determinata.
- Considerando il mese quale unità di tempo, risulta che, l'anno 2010 è quello con il più alto tasso mensile di legislazione pari a **5,2** leggi/mese.

LA DIMENSIONE DELLE LEGGI REGIONALI ANNI 2009, 2010, 2011

Indicatore dimensionale	Quantità		
	2009	2010	2011
Numero totale articoli	335	735	558
Numero totale commi	824	1.592	1.465
Numero totale caratteri	303.613	694.808	587.422
Numero medio articoli	10	12	13
Numero medio commi	26	26	33
Numero medio caratteri	9.488	11.207	13.351


- Dalla tabella si evince che le leggi dell'anno 2011, rispetto a quelle del 2009 e del 2010, contano un numero medio di articoli, commi e caratteri più elevato risultando quindi, mediamente, le leggi più corpose nel triennio.

LE LEGGI REGIONALI SUDDIVISE PER SOGGETTO PROPONENTE ANNI 2009, 2010, 2011



- I dati proiettati nel grafico evidenziano l'andamento del contributo che la Giunta e il Consiglio regionale hanno apportato alla produzione legislativa negli anni 2009, 2010 e 2011.
- Si evidenzia che negli anni 2010 e 2011 la Giunta e il Consiglio hanno contribuito in maniera assolutamente paritaria alla produzione legislativa dell'anno di riferimento rispettivamente con **30** e **21** leggi.
- Suddividendo per soggetto proponente le **138** leggi approvate nei primi tre anni della IX Legislatura, si evidenzia che **64** sono di iniziativa della Giunta, **67** sono di iniziativa consiliare, mentre **7** sono di iniziativa mista.


I MACROSETTORI DELL'INTERVENTO LEGISLATIVO ANNI 2009, 2010, 2011



- Il grafico mette a confronto la suddivisione per macrosettore d'intervento delle leggi approvate negli anni 2009, 2010 e 2011.
- Si evidenzia che nell'anno 2009 il macrosettore "Finanza regionale" è quello che ha visto il maggior numero di interventi legislativi pari a 9; nell'anno 2010 il macrosettore "Sviluppo economico ed attività produttive" è quello che ha visto il maggior numero di interventi legislativi pari a 19; nell'anno 2011 il macrosettore "Territorio ambiente ed infrastrutture" è quello che ha visto il maggior numero di interventi legislativi pari a 11.
- L'anno 2010 è quello che ha visto il maggior numero di interventi legislativi "multisetto" pari a 4.
- La tabella che segue riporta per ciascun macrosettore il totale delle leggi approvate nei primi tre anni della IX Legislatura. Si evidenzia che i macrosettori "Sviluppo economico ed attività produttive" e "Territorio, ambiente ed infrastrutture" hanno visto l'approvazione del maggior numero di leggi pari a 32 ciascuno.

MACROSETTORE	Totale leggi nei primi tre anni della IX Legislatura
Ordinamento istituzionale	23
Sviluppo economico ed attività produttive	32
Territorio, ambiente ed infrastrutture	32
Servizi alle persone e alla comunità	20
Finanza regionale	25
Multisetto	6


LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI PER COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE ANNI 2009, 2010, 2011



- Il grafico evidenzia che, nell'anno 2009, la Prima Commissione consiliare è quella che ha licenziato il maggior numero di leggi pari a **10**. Nell'anno 2010, invece, la Quarta Commissione consiliare è quella che ha licenziato il maggior numero di leggi pari a **24**. Infine, nell'anno 2011, la Seconda Commissione è quella che ha licenziato il maggior numero di leggi pari a **13**.
- La tabella che segue riporta, suddivise per Commissione consiliare competente, le leggi approvate nei primi tre anni della IX Legislatura. Si può notare che la Quarta Commissione consiliare ha approvato il maggior numero di leggi pari a **40**.


Commissioni	Leggi approvate nei primi tre anni della IX Legislatura
I (Bilancio e Affari Generali)	33
II (Governo del territorio - Lavori pubblici - Ordinamento uffici e Enti locali)	31
III (Agricoltura)	11
IV (Industria e Commercio - Turismo)	40
V (Affari sociali e Tutela della salute)	16
VI (Politiche europee, internazionali e programmi della Commissione europea)	4
Speciale per la legge elettorale e per le modifiche e l'attuazione dello Statuto	2

**LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI PER TIPOLOGIA DI POTESTÀ
LEGISLATIVA ESERCITATA
ANNI 2009, 2010, 2011**



- Il grafico illustra che in tutti i tre anni della Legislatura è stata esercitata prevalentemente la potestà legislativa concorrente ex art. 117, comma terzo, della Costituzione.
- Suddividendo per tipologia di potestà legislativa esercitata le leggi approvate nei primi tre anni della IX Legislatura, risulta che **44** leggi sono inquadrabili nell'esercizio della potestà legislativa residuale mentre **94** leggi sono inquadrabili nell'esercizio della potestà legislativa concorrente.


LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI PER TIPOLOGIA DI NORMAZIONE ANNI 2009, 2010, 2011



- Il grafico evidenzia la prevalenza delle leggi di manutenzione in tutti e tre gli anni esaminati rispettivamente con 18, 30 e 20 leggi.
- La tabella che segue suddivide per tipologia di normazione tutte le leggi approvate nei primi tre anni della IX Legislatura. Anche il dato aggregato riconferma la netta prevalenza delle leggi di manutenzione pari a 68 già riscontrata nelle singole annualità.

Tipologia di normazione	Leggi approvate nei primi tre anni della IX Legislatura
Leggi istituzionali	8
Leggi di settore	45
Leggi intersettoriali	4
Leggi provvedimento	3
Leggi di manutenzione normativa	68
Leggi di bilancio	10

LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI PER TECNICA REDAZIONALE ANNI 2009, 2010, 2011




- Il grafico evidenzia che mentre negli anni 2009 e 2011 il Legislatore ha privilegiato il ricorso alla tecnica della novella, nel 2010 si è effettuato un utilizzo paritario delle tecniche redazionali del testo nuovo e della novella.
- Nei primi tre anni della IX Legislatura sono stati approvati in totale **63** testi nuovi, **70** novelle e **5** testi misti.

IL NUMERO E LA PERCENTUALE DI LEGGI EMENDATE IN COMMISSIONE SUDDIVISE PER INIZIATIVA LEGISLATIVA ANNI 2009, 2010, 2011

- La tabella che segue riporta, per il triennio in esame, suddivise per soggetto proponente, il numero delle leggi emendate in Commissione e la relativa percentuale.

Anni 2009, 2010, 2011	Numero complessivo leggi	Numero leggi emendate in Commissione	Percentuale
Iniziativa Giunta	64	37	58%
Iniziativa consiliare	67	40	60%
Iniziativa mista	7	4	57%
Totale leggi	138	81	59%

- Il grafico mette a raffronto, per gli anni 2009, 2010 e 2011, il numero delle leggi emendate nel corso dell'esame presso le Commissioni consiliari competenti, suddivise per soggetto proponente.




- Il grafico evidenzia una progressiva crescita del numero di leggi di iniziativa di Giunta emendate in Commissione.

IL NUMERO E LA PERCENTUALE DI LEGGI EMENDATE IN AULA SUDDIVISE PER INIZIATIVA LEGISLATIVA ANNI 2009, 2010, 2011

- La tabella che segue riporta, per il triennio in esame, suddivise per soggetto proponente, il numero delle leggi emendate in Aula e la relativa percentuale.

Anni 2009, 2010, 2011	Numero complessivo leggi	Numero leggi emendate in Aula	Percentuale
Iniziativa Giunta	64	42	67%
Iniziativa consiliare	67	41	61%
Iniziativa mista	7	5	71%
Totale leggi	138	88	64%

- Il grafico mette a raffronto, per gli anni 2009, 2010 e 2011, il numero delle leggi emendate nel corso dell'esame in Aula suddivise per soggetto proponente.




- Il grafico evidenzia che le leggi di iniziativa consiliare emendate in Aula, nell'anno 2011 diminuiscono rispetto ai livelli del 2010, tornando ai valori del 2009.

IL NUMERO E LA PERCENTUALE DI LEGGI EMENDATE SIA IN COMMISSIONE CHE IN AULA SUDDIVISE PER INIZIATIVA LEGISLATIVA ANNI 2009, 2010, 2011

- La tabella che segue riporta, per il triennio in esame, suddivise per soggetto proponente, il numero delle leggi emendate sia in Commissione che in Aula con la relativa percentuale.

Anni 2009, 2010, 2011	Numero complessivo leggi	Numero leggi emendate in Commissione e in Aula	Percentuale
Iniziativa Giunta	64	26	41%
Iniziativa consiliare	67	25	37%
Iniziativa mista	7	5	71%
Totale leggi	138	56	41%

- Il grafico mette a raffronto, per gli anni 2009, 2010 e 2011, il numero delle leggi emendate sia nel corso dell'esame in Commissione che in Aula, suddivise per soggetto proponente.




- Il grafico evidenzia un progressivo incremento del numero delle leggi di iniziativa della Giunta regionale emendate sia in Commissione che in Aula.

IL NUMERO E LA PERCENTUALE DI LEGGI NON EMENDATE NÉ IN COMMISSIONE NÉ IN AULA SUDDIVISE PER INIZIATIVA LEGISLATIVA ANNI 2009, 2010, 2011

- La tabella che segue riporta, per il triennio in esame, suddivise per soggetto proponente, il numero delle leggi non emendate né in Commissione né in Aula con la relativa percentuale.

Anni 2009, 2010, 2011	Numero complessivo leggi	Numero leggi non emendate né in Commissione né in Aula	Percentuale
Iniziativa Giunta	64	14	22%
Iniziativa consiliare	67	11	16%
Iniziativa mista	7	0	0%
Totale leggi	138	25	18%


- Il grafico mette a raffronto per gli anni 2009, 2010 e 2011, il numero delle leggi non emendate né nel corso dell'esame in Commissione né in Aula, suddivise per soggetto proponente.



- Il grafico evidenzia nell'anno 2011 una diminuzione delle leggi non emendate né in Commissione né in Aula, sia per quelle di iniziativa di Giunta che di Consiglio.


**I REGOLAMENTI REGIONALI
ANNI 2009, 2010, 2011**

I REGOLAMENTI ANNI 2009, 2010, 2011




- Il grafico illustra la produzione regolamentare della Regione negli anni 2009, 2010 e 2011.
- L'anno 2011 è quello che ha visto l'approvazione del maggior numero di regolamenti pari a **2**.
- I primi tre anni della IX Legislatura hanno visto in totale l'approvazione di **3** regolamenti.

I REGOLAMENTI SUDDIVISI PER SOGGETTO PROPONENTE ANNI 2009, 2010, 2011



- I dati proiettati nel grafico evidenziano l'andamento del contributo che la Giunta e il Consiglio regionale hanno apportato alla produzione regolamentare negli anni 2009, 2010 e 2011.
- Suddividendo per soggetto proponente i tre regolamenti approvati nei primi tre anni della IX Legislatura si evidenzia che **2** sono di iniziativa della Giunta e **1** consiliare.


I REGOLAMENTI SUDDIVISI PER SETTORI D'INTERVENTO ANNI 2009, 2010, 2011



- Il grafico mette a confronto la suddivisione per macrosettore d'intervento dei regolamenti approvati negli anni 2009 e 2011.
- Si evidenzia che il macrosettore "Servizi alle persone e alla comunità" è quello che ha visto il maggior numero di interventi regolativi pari a **2**.


**GLI STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE
ANNI 2009, 2010, 2011**

LE LEGGI DI RIORDINO E LE LEGGI ABROGATE ANNI 2009, 2010, 2011




- Il grafico evidenzia che l'anno 2010 è quello che visto l'abrogazione del maggior numero di leggi pari a **46**. Di queste, ben 39 sono state abrogate dalla l.r. 10 agosto 2010, n.40 (*Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari*).
- Tali dati confermano la validità dei testi unici quali strumenti privilegiati non solo per razionalizzare la disciplina di interi settori di intervento, ma anche per il riordino e la semplificazione dell'intero *corpus* normativo vigente.
- In totale nei primi tre anni della IX Legislatura **15** leggi di riordino hanno abrogato **63** leggi.

IL GRADO DI ADEGUAMENTO AI RILIEVI DI DRAFTIG ED ATN ANNI 2009, 2010, 2011




- Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni di **drafting formale** effettuate dal Servizio legislativo, Qualità della Legislazione e Studi è risultato che nei primi tre anni della IX Legislatura le Commissioni consiliari per **51** leggi licenziate (pari al **37%**) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per **17** leggi licenziate (pari al **12%**) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per **11** leggi (pari al **8%**) non hanno recepito le segnalazioni, mentre per **30** leggi (pari al **22%**) il Servizio legislativo Qualità della legislazione e Studi non ha effettuato alcuna segnalazione dal momento che o il testo del progetto di legge era già *ab origine* in linea con le regole di *drafting* o il Servizio ha collaborato con il proponente alla stesura dell'articolato. Quest'ultimo dato in particolare può essere interpretato come una maggiore consapevolezza acquisita dal Legislatore che il rispetto delle regole formali è sicuramente un primo passo per garantire la qualità della legislazione. Si fa presente che per **24** leggi (pari al **17%**) approvate nei primi tre anni della IX Legislatura non è stato possibile elaborare da parte del Servizio legislativo Qualità della legislazione e Studi la scheda istruttoria a causa, per lo più, dell'esiguità del tempo intercorso tra l'assegnazione e l'esame del progetto di legge presso la Commissione consiliare competente. Si segnala, infine, che per **5** leggi (pari al **4%**), non è stato possibile verificare il grado di adeguamento da parte della Commissione consiliare ai rilievi formulati dal Servizio in sede di istruttoria

legislativa dal momento che il testo è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame.



- Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni relative **all'analisi tecnico-normativa (ATN)** effettuate dal Servizio legislativo, Qualità della Legislazione e Studi è risultato che nei primi tre anni della IX Legislatura le Commissioni consiliari per **11** leggi licenziate (pari all'**8%**) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per **9** leggi licenziate (pari al **6%**) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per **21** leggi (pari al **15%**) non hanno recepito le segnalazioni, mentre per **72** leggi (pari al **50%**) le osservazioni del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi non hanno evidenziato contrasti del progetto di legge con l'ordinamento costituzionale, comunitario, statale e regionale nonché con la giurisprudenza della Corte costituzionale.

LE CLAUSOLE VALUTATIVE ANNI 2009, 2010, 2011




- Nei primi tre anni della IX Legislatura sono state introdotte in totale 5 clausole valutative.

**IL NUMERO DELLE LEGGI CHE CONTENGONO RINVII
A SUCCESSIVI ATTI ATTUATIVI
ANNO 2011**

Anno	Numero totale leggi	Leggi che contengono rinvii	Percentuale sul totale delle leggi
2009	32	8	25%
2010	62	18	29%
2011	44	20	45%

- L'anno 2011 è quello che registra il maggior numero di leggi pari a **20** che contengono rinvii ad atti non legislativi.


IL NUMERO DEI RINVII A SUCCESSIVI ATTI ATTUATIVI SUDDIVISI PER SOGGETTI DESTINATARI ANNI 2009, 2010, 2011



- Il grafico mette a confronto, per gli anni 2009, 2010 e 2011 il numero degli atti non legislativi di Giunta e di Consiglio cui il Legislatore regionale ha rinviato aspetti di disciplina della materia trattata.
- Si può notare, su tutti e tre gli anni, la tendenza secondo cui gli atti non legislativi ai quali il legislatore regionale rinvia maggiormente sono quelli della Giunta.
- In totale nei primi tre anni della IX Legislatura i rinvii agli atti di Giunta sono pari a **164** e quindi di gran lunga superiori a quelli di Consiglio pari a **9**.


**IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE:
I RICORSI DEL GOVERNO
ANNI 2009, 2010, 2011**

IL RAPPORTO TRA LEGGI APPROVATE E LEGGI IMPUGNATE NELLA REGIONE ABRUZZO ANNI 2009, 2010, 2011



- Il grafico mette a raffronto i dati relativi alle leggi approvate e alle leggi impugnate negli anni 2009, 2010 e 2011.
- Nei primi tre anni della IX Legislatura sono state impugnate in totale **24** leggi regionali su **138** approvate con una percentuale pari al **17%**.

**LA PERCENTUALE DI LEGGI IMPUGNATE SU QUELLE APPROVATE NELLA
REGIONE ABRUZZO
ANNI 2009, 2010, 2011**



- Il grafico proietta la percentuale di leggi impugnate rispetto a quelle approvate negli anni 2009, 2010 e 2011.

**IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE:
LE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
ANNI 2009, 2010, 2011**

LE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE ANNI 2009, 2010, 2011

Anno	Sentenze	Ordinanze	Totale
2009	1	1	2
2010	5	2	7
2011	6	3	9
Totali	12	6	18

- La tabella riporta le sentenze e le ordinanze pronunciate dalla Corte costituzionale negli anni 2009, 2010 e 2011 sulle leggi della Regione Abruzzo.
- Il grafico che segue illustra i dati riportati nella tabella.

